



Deliberazione n. 21/2019/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 4 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019, prot. n. cr_taa_16/01/2019-0000198-P - prot. Corte dei conti n. 0000112-17.01.2019-SC_TN-U09-A);

VISTA l'ordinanza n. 3/2019 del 4 febbraio 2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Tullio Ferrari

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 17 gennaio 2019 (prot. Corte dei conti n. 0000112-17.01.2019-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Union Autonomista Ladino" riferito all'esercizio 2018, trasmesso con nota di data 16 gennaio 2019, prot. n. cr_taa_16/01/2019-0000198-P, a firma del Presidente del Consiglio regionale.

Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte

della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012.

Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle citate disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti.



Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L'obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti - il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte - ma mira a garantire l'equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato lesa da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell'opportuno dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver "emendato" l'art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un'analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell'utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi,

dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari ("Südtiroler Volkspartei", "Die Freiheitlichen"; BürgerUnion - Südtirol - Ladinien"), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari regionali.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta da questa Sezione è stata condotta valutando i seguenti aspetti:

- rispetto dei principi di veridicità e correttezza ("la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge": art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012);



- divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.);
- non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.);
- specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.);
- obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.);
- completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3);
- obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare "Union Autonomista Ladina", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:


- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Union Autonomista Ladina" per l'esercizio 2018;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI



Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il **5 FEB. 2019**

Il Dirigente
Anna Maria GUIDI





DOC. INTERNO N. 78114497 del 05/02/2019

Deliberazione n. 22/2019/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Dott. Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Dott. Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai

sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;



VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione" modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "Regolamento 33/2013";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019, prot. Corte dei conti n. 112 del 17 gennaio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 3/2019 del 4 febbraio 2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Tullio Ferrari;

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 17 gennaio 2019 (prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 trasmessi con nota di data 16 gennaio 2019, prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "Unione per il Trentino"
- II. "Team Autonomie - BürgerUnion"
- III. "Lega Nord Trentino - Forza Italia"
- IV. "Union Autonomista Ladina"
- V. "Südtiroler Volkspartei"
- VI. "Gruppo Misto"
- VII. "Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles"
- VIII. "Süd-Tiroler Freiheit"
- IX. "Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol"
- X. "Amministrare e Civica Trentina"

- XI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- XII. "Progetto Trentino"
- XIII. "Die Freiheitlichen"
- XIV. "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda".

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 33/2013 "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione".


La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi...", di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine



non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, la Sezione, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 20 novembre 2018, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuati, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione di controllo, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun Gruppo consiliare interessato:

I. "Unione per il Trentino"

- a) A seguito del passaggio del consigliere Mario Tonina al Gruppo misto in data 27 settembre 2018, il gruppo consiliare UPT avrebbe dovuto ricevere minori fondi per il mese di ottobre 2018 (€ 480 in meno per spese di funzionamento e € 450 in meno per spese di personale). Giustificare il superamento del budget per le spese di personale di euro 394,97 e procedere conseguentemente al versamento al Consiglio regionale del relativo importo non essendo possibile compensare il disavanzo con il Fondo di cassa finale per spese di funzionamento. La disposizione di cui all'art. 8, comma 6, cpv., del Regolamento n. 33/2013, prevede che dopo la fine della Legislatura "[...] la parte del contributo non utilizzata deve essere riversata al Consiglio regionale". (cfr. delibera n. 32/2018/FRG di questa Sezione);
- b) eliminare, altresì, dalle spese rendicontate nella voce "14. Altre spese" gli avanzi di cassa per i contributi non utilizzati e restituiti al Consiglio regionale a fine legislatura;
- c) relativamente alla fattura n. 11 del 18/10/2018 di euro 5.865,00 della ditta Formapress, concernente l'incarico di consulenza per la gestione della comunicazione istituzionale del Gruppo UPT, documentare quale sia stata l'attività svolta dal consulente durante la vigenza del divieto di effettuare comunicazioni istituzionali nel periodo antecedente le elezioni (art. 1, c. 3, lett. d) - Allegato A - della delibera del C.R. n. 33/2013);
- d) fornire l'elenco dei beni durevoli acquisiti dal Gruppo nel corso della legislatura con i verbali di restituzione al Consiglio regionale.

III. "Lega Nord Trentino - Forza Italia"

- a) Inviare copia conforme all'originale dei contratti sottoscritti con il consulente del lavoro A. Gabrielli e con il consulente fiscale Studio Ass. Dell'Eva e Framba, e degli eventuali preventivi;
- b) motivare le ragioni per cui al dipendente Patrick De Pretis, nella busta paga di marzo 2018, siano state liquidate 6 ore di ferie. Dall'esame della documentazione trasmessa non risulterebbero ferie residue ed inoltre le stesse sono state retribuite al costo base di una giornata di lavoro (€ 25,94), anziché al costo base di un'ora;
- c) motivare le ragioni per cui al dipendente Giuseppe Bonenti, nella busta paga di gennaio 2018, siano state liquidate 5,40 ore di ferie residue e 12 ore di permessi residui. Dall'esame della documentazione trasmessa non risulterebbero ferie e permessi residui;
- d) motivare le ragioni per cui al dipendente Giuseppe Bonenti, nella busta paga di ottobre 2018, siano state liquidate 45,36 ore di ferie al costo base di una giornata di lavoro (€ 31,13), anziché al costo base di un'ora (€ 10,71), corrispondendogli così € 926,36 lordi in più, oltre agli oneri riflessi;
- e) indicare e documentare per la voce di spesa *Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni e periodici*", relativamente alla Fatt. n. 10 del 8 luglio 2018 della Ditta San Vigilio, le modalità e i tempi di diffusione nonché i destinatari delle Newsletter di agosto e settembre 2018 al fine di verificare il rispetto dell'art. 1, c. 3, lett. d) - Allegato A - della delibera del C.R. n. 33/2013) che vieta l'attività di comunicazione istituzionale con spese a carico dei Gruppi regionali nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

VI. "Gruppo Misto"

- a) Fornire i *curricula* del dipendente Giovanna Moreni e del prestatore d'opera occasionale Martin Boschetti;
- b) Trasmettere il contratto/autorizzazione alla spesa dell'incarico di consulenza conferito allo Studio associato Sciascia;
- c) Trasmettere copia conforme della parcella riferita al pagamento dell'avviso di parcella dello Studio Sciascia n. 271 del 23.06.2018, pagato il 06.08.2018;
- d) Chiarire, per lo Studio Sciascia, l'oggetto della fatturazione della voce "Dichiarazione IRAP - IRAP 2018 contenuto nella parcella n. 417 del 18.09.2018 e di analogo voce "Dichiarazione IRAP - anno di reddito 2018" inserito nella parcella n. 586 del 13.11.2018. Confermare l'assenza di debito IRAP non essendo stati rinvenuti versamenti nei modelli F24 trasmessi in allegato al rendiconto;



- e) Rettificare la voce *altre entrate* da euro 4,08 ad euro 4,52 in quanto dall'estratto conto di Intesa San Paolo il saldo iniziale banca è inferiore di euro 2,70 ai fondi iniziali di cassa (50.617,11 vs/50.619,81); inoltre, nel rendiconto, non sono stati contabilizzati gli interessi attivi di euro 3,14 accreditati in data 04.01.2018;
- f) Conseguentemente, rettificare il rendiconto inserendo anche il fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 47.422,11 e il fondo di cassa finale per spese di personale di euro 11.112,98;
- g) Fornire copia del bonifico di restituzione al Consiglio regionale dell'importo di euro 58.535,09, effettuato dal Gruppo in data 28.11.2018.

VII. "Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles"

- a) Nella voce 4 *Spese per consulenze, studi e incarichi*, è stato imputato il doppio versamento di euro 112,50 relativo a versamento ritenuta d'acconto (F24 con delega a Banca Popolare Etica il 16.10.2018 e F24 ordinario Banca Etica Area clienti il 7.09.2018). Per tale spesa (euro 112,50) è necessaria la restituzione da parte del Gruppo al Consiglio regionale;
- b) Voce 4 *Spese per consulenze, studi e incarichi*: incarico di collaborazione occasionale affidato a Valentina Peterlongo per *"la contabilità e la predisposizione dei documenti funzionali alla rendicontazione del Gruppo cons. reg. M5s - anno fiscale 2018"* (euro 1.200,00), riguardante attività ordinaria in presenza di personale dipendente del Gruppo;
- c) In ordine alla spesa di cui al punto precedente, riferire in ordine alla compatibilità dell'incarico con riferimento all'art. 1, c. 3, lett. c), delle Linee guida sul rendiconto di esercizio dei gruppi consiliari, approvate con DPCM 21 dicembre 2012 *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso e erogare contributi, in qualsiasi forma [...] ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*;
- d) Trasmettere il cedolino completo del mese di giugno del dipendente Giulio Baldessari in quanto quello pervenuto è privo delle descrizioni analitiche relative alla determinazione dell'importo finale liquidato (euro 3.398,81);
- e) Conseguentemente rielaborare il rendiconto apportando le rettifiche di cui in precedenza nonché eliminare dalle spese rendicontate nella voce 14 *Altre spese* gli avanzi di cassa per i contributi non utilizzati e restituiti al Consiglio regionale a fine legislatura in data 17.12.2018.

IX. "Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol"

- a) Inserire l'importo di euro 18,81 relativo agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario alla voce 3 altre entrate e, conseguentemente, incrementare per lo stesso importo la voce 14 altre spese;
- b) Eliminare, altresì, dalle spese rendicontate nella voce "14. Altre spese" gli avanzi di cassa di euro 248.632,90 e 23.940,00 per i contributi non utilizzati e restituiti al Consiglio regionale a fine legislatura in data 18.12.2018.

X. "Amministrare e Civica Trentina"

- a) Eliminare dalle spese rendicontate nella voce "14. Altre spese" gli avanzi di cassa di euro 111.267,72 e 22.588,23 per i contributi non utilizzati e restituiti al Consiglio regionale a fine legislatura in data 20.12.2018.

XI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"

- b) Provvedere alla correzione delle voci del rendiconto sulla base dell'allegato B del regolamento 33/2013, in quanto nel prospetto presentato, nella parte "uscite pagate nell'esercizio" sono state inserite le voci n. 3 (spese trasferte e viaggi) e n. 4 (buoni pasto del personale del gruppo) non previste dallo schema approvato dal regolamento n. 33/2013 allegato B, inserendo la spesa per i buoni pasto nella voce n. 1. Ne consegue che, la numerazione delle voci di spesa dal n. 3 e seguenti fino al n. 16 non risulta conforme all'anzidetto schema di rendiconto;
- c) Eliminare dalle spese rendicontate nella voce 16 *Altre spese* gli avanzi di cassa per i contributi non utilizzati e restituiti al Consiglio regionale a fine legislatura in data 19/12/2018, e ripristinare nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio gli importi dei fondi di cassa finale per spese di funzionamento e di personale;
- d) Con riguardo al protocollo degli atti impegnativi o autorizzativi di spesa per il gruppo, si evidenzia il mancato invio delle pagine contenenti la registrazione dei protocolli dal n. 8 al n. 14, dal n. 22 al n. 28, dal n. 36 al n. 42. Provvedere a tale invio;
- e) Spesa per l'acquisto di n. 500 chiavette USB per la distribuzione dell'attività dei convegni organizzati durante la legislatura (voce di spesa n. 5 - fattura n. 1969 del 31/8/2018):
 - 1. Documentare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale, alla luce delle competenze statutarie dell'Ente regionale;
 - 2. Indicare destinatari e periodo di diffusione delle chiavette USB in virtù di quanto indicato dall'art. 1, c. 3, lett. d) - Allegato A - della delibera del C.R. n.



33/2013 che vieta attività di comunicazione istituzionale con spese a carico dei Gruppi regionali nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;

3. Imputare la spesa alla voce 10 *Spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento* del rendiconto;
 - f) Dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale, viste le competenze statutarie dell'Ente regionale, della spesa sostenuta per la realizzazione di una video documentazione a supporto di un progetto legislativo "la restituzione del sistema culturale trentino" di cui alle fatt. n. 9/2018 del 19/6/2018 e nota n. 2 del 20/6/2018 (voce di spesa n. 5 e 6);
 - g) Dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale, viste le competenze statutarie dell'Ente regionale, della spesa sostenuta per la redazione collazione e stampa del catalogo/documento fotografico di cui alla fatt. n. 1372 del 28/06/2018 (voce di spesa n. 5);
 - h) Dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale, viste le competenze statutarie dell'Ente regionale, della spesa per la consulenza "Analisi della rete ciclabile trentina,..." a Lochner Paolo (euro 2.160,00), anche alla luce del fatto che analoga attività era stata rendicontata lo scorso anno dal Gruppo provinciale PATT (voce di spesa n. 6);
 - i) Con riferimento all'attivazione del contratto telefonico Vodafone del 20/01/2018 si chiede di fornire chiarimenti circa la destinazione di tale utenza (voce di spesa n. 8);
 - j) Con riguardo alle spese relative al materiale di cancelleria di cui alla fatt. n. 808 del 21/3/2018 e fatt. n. 2119 del 1/8/2018 (voce di spesa n. 9) si chiede di fornire chiarimenti circa il considerevole acquisto di penne a sfera e carta per fotocopie in prossimità della chiusura della legislatura;
 - k) Fornire documentazione a dimostrazione dello svolgimento del convegno (locandina, atti, programmi, ecc.) tenutosi presso l'agriturismo Al Mas di Moena in data 19/7/2018 (fatt. n. 137/R del 28/8/2018 - voce di spesa n. 15);
 - l) Si osserva che le autorizzazioni alla spesa relative alla fatt. n. 430 del 31/12/2017 e nota di addebito n. 85 del 31/01/2018 sono successive alla data delle fatture. Si sottolinea al riguardo la necessità che le autorizzazioni siano sempre preventive;
 - m) Fornire copia della documentazione giustificativa del pagamento di euro 448,79 del 20/8/2018 (F24).

XII. "Progetto Trentino"

- a) Inviare copia conforme del giustificativo di spesa (Fattura) per il pagamento effettuato in data 3/01/2018 di euro 434,30 non rivenuti nella documentazione trasmessa (Voce di spesa n. 6);
- b) inviare copia conforme del giustificativo di spesa (Ricevuta/fattura) e della relativa autorizzazione per il pagamento effettuato in data 26/10/2018 di euro 83,70 non rinvenuti nella documentazione trasmessa (Voce di spesa n. 9);
- c) fornire l'elenco dei beni durevoli acquisiti dal Gruppo nel corso della legislatura con i verbali di restituzione al Consiglio regionale;
- d) eliminare dalle spese rendicontate nella voce "14. Altre spese" gli avanzi di cassa per i contributi non utilizzati e restituiti al Consiglio regionale a fine legislatura.

Si rammenta che i rendiconti devono sempre essere sottoscritti, datati e va anche aggiunta la seguente precisazione qualora il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti: *"Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. "*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun gruppo consiliare sopra indicato, il termine del 18 febbraio 2019;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 174/2012.

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositato in Segreteria il **5 FEB. 2019**

IL DIRIGENTE

Anna Maria GUIDI





DOC. INTERNO N.78120812 del 05/02/2019

Deliberazione n. 23/2019/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Dott. Tullio FERRARI	Consigliere
Dott. Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario (Relatore)
Dott.ssa Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario (Relatore)

Nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;



VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione" modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "Regolamento 33/2013";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019, prot. Corte dei conti n. 112 del 17 gennaio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 4 febbraio 2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i Magistrati relatori, dott. Massimo Agliocchi e dott.ssa Alessia Di Gregorio;

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 17 gennaio 2019 (prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 trasmessi con nota di data 16 gennaio 2019, prot. n. cr_taa-16/01/2019-0000198-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "Unione per il Trentino"
- II. "Team Autonomie - BürgerUnion"
- III. "Lega Nord Trentino - Forza Italia"
- IV. "Union Autonomista Ladina"
- V. "Südtiroler Volkspartei"
- VI. "Gruppo Misto"
- VII. "Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles"
- VIII. "Süd-Tiroler Freiheit"
- IX. "Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol"
- X. "Amministrare e Civica Trentina"

- XI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- XII. "Progetto Trentino"
- XIII. "Die Freiheitlichen"
- XIV. "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda".

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 33/2013 "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione".

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi...", di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30



giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni.

L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, la Sezione, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 20 novembre 2018, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuati, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione di controllo, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun Gruppo consiliare interessato:

II. "Team Autonomie - BürgerUnion"

- a) inviare copia conforme all'originale del Regolamento interno dichiarato nell'elenco dei documenti inviati, ma non trasmesso (All. F);
- b) chiarire le ragioni della duplice costituzione di un rapporto di lavoro con il sig. BARZON, sotto forma di contratto di lavoro autonomo e di incarico di consulenza, con riferimento ad un intervallo di tempo coincidente e per prestazioni lavorative pressoché analoghe (attività di comunicazione);
- c) trasmettere il *curriculum vitae* del predetto consulente;
- d) in merito alla fattura della Innerhofer & Partner (n. 275 del 13/11/18), chiarire le ragioni per cui, a fronte di un preventivo di spesa di euro 429, l'importo della fattura sia stato di euro 1.085,80;
- e) data l'elaborazione delle dichiarazioni IRAP da parte del consulente fiscale Innerhofer & Partner inviare la documentazione del pagamento dell'IRAP, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto;
- f) rielaborare il rendiconto imputando correttamente alla voce di spesa n. 7 "Spese di cancelleria e stampati" la fattura della Flamingo n. F-23484 del 04/07/18, relativa all'acquisto di una parete posteriore per conferenze stampa;
- g) giustificare il saldo negativo del Fondo finale delle spese di funzionamento;
- h) fornire le ragioni per le quali in data 22/11/2018 e, quindi successivamente alla data di insediamento dell'assemblea legislativa neoeletta, sia stato rinnovato l'abbonamento

annuale al Servizio Audio "Sound Cloud", al fine di verificare la regolarità di detta spesa rispetto al disposto di cui all'art. 8, comma 5, del Regolamento n. 33/2013;

- i) chiarire le ragioni dell'avvenuta restituzione al Consiglio regionale soltanto dell'importo di euro 137,53, sebbene il Fondo di cassa finale per spese di personale riporti un importo di euro 910,00. Si richiama, a tal riguardo, la disposizione di cui all'art. 8, comma 6, cpv., del Regolamento n. 33/2013, secondo cui dopo la fine della Legislatura "[...] la parte del contributo non utilizzata deve essere riversata al Consiglio regionale". L'ammontare del Fondo di cassa finale per spese di personale deve, pertanto, essere integralmente restituito al Consiglio regionale, senza possibilità di compensazione con il Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (cfr. delibera n. 32/2018/FRG di questa Sezione);
- j) fornire l'elenco dei beni durevoli acquisiti dal Gruppo nel corso della legislatura con i verbali di restituzione al Consiglio regionale.

VIII. "Süd-Tiroler Freiheit"

- a) fornire la documentazione giustificativa relativa al versamento, tramite F24, di euro 416,09 effettuato il 16/11/2018;
- b) dimostrare, allegando idonea documentazione giustificativa, l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo delle spese relative alle seguenti fatture:

- „effekt!“ del 9.4.2018	euro 450,18;
- „Der ERKER“ del 27.4.2018	euro 1.579,90;
- „effekt!“ del 13.8.2018	euro 3.196,40;
- „FIRSTAVENUE“ del 13.8.2018	euro 10.485,90;
- „effekt!“ del 17.8.2018	euro 7.278,28;
- „effekt!“ del 30.8.2018	euro 244,26;
- „der Vinschger“ del 29.8.2018	euro 2.196,00;
- „Athesia Medien“ del 17.9.2018	euro 5.241,12;
- „effekt!“ del 19.9.2018	euro 5.086,85;
- „Athesia Medien“ del 11.10.2018	euro 1.933,64;
- „Athesia Medien“ del 30.10.2018	euro 2.812,83;
- „L'Adige“ del 30.11.2018	euro 1.592,34;
- c) documentare con riferimento all'ultima fattura indicata ("L'Adige" del 30.11.2018 per euro 1.592,34) la data alla quale si riferisce detta spesa, anche al fine di verificare il rispetto del disposto di cui all'art. 8, comma 5, lett. b), del Regolamento n. 33/2013;
- d) fornire documentazione giustificativa per il pagamento di euro 436,49 (fatt. WHW n. 1599/00) effettuato con bonifico del 5/1/2018;



e) si dubita della legittimità delle spese relative ad attività di comunicazione istituzionale svoltesi a decorrere dal 22 agosto 2018 (data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol dei decreti di convocazione dei comizi elettorali del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento). Si richiama, a tal riguardo, il divieto di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), dell'Allegato A del Regolamento 33/2013, secondo cui "non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio", in conformità alle disposizioni della legge n. 150/2000. Le spese in oggetto riguarderebbero non già attività di comunicazione, effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, espressamente ammesse dall'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000, bensì attività c.d. di "comunicazione di immagine", rivolte all'esterno ai cittadini (nell'ambito, tra l'altro, di numerose *Informationsveranstaltungen*) per illustrare l'attività svolta dal gruppo consiliare, con finalità di carattere elettorale-propagandistico. Le spese delle quali si tratta, per un importo complessivo di euro 19.548,68, sono le seguenti:

- <i>effekt!</i> - fattura n. 1575 del 30.8.2018	euro 244,26
- <i>der Vinschger</i> - fattura n. 1265 del 29.8.2018	euro 2.196,00
- <i>Athesia Medien</i> - fattura n. 20715 del 17.9.2018	euro 5.241,12
- <i>effekt!</i> - fattura n. 1748 del 19.9.2018	euro 5.086,85
- <i>Athesia Medien</i> - fattura n. 23181 del 11.10.2018	euro 1.933,64
- <i>Athesia Medien</i> - fattura n. 25600 del 30.10.2018	euro 2.812,83
- <i>Interbrennero spa</i> - fattura n. 458 del 24.8.2018	euro 201,30
- <i>Teatro comunale Sterzing</i> - fattura n. 52 del 27.9.2018	euro 97,60
- <i>Comune di Varna</i> - fattura n. 171 del 18.10.2018	euro 142,74
- <i>L'Adige</i> - fattura n. 6503 del 30.11.2018	euro 1.592,34;

- f) dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del gruppo della spesa correlata alla fattura n. 3986 di data 15.02.2018, relativa all'acquisto della macchina fotografica Canon Speedlite;
- g) inserire nella voce 3 "Altre entrate" l'importo di euro 11,64, che risulta nell'estratto conto del 10.12.2018 sotto la voce "*Verfügbarkeitssaldo*", e conseguentemente modificare le altre voci del rendiconto;
- h) trasmettere l'elenco dei beni durevoli (ivi compreso il bene *sub* lett. f) acquisiti dal Gruppo nel corso della legislatura, unitamente ai verbali di restituzione al Consiglio regionale.

XIII. "Die Freiheitlichen"

- a) trasmettere il verbale di approvazione del rendiconto da parte del Gruppo consiliare, come previsto dall'art. 8, c. 1, della delibera del Consiglio regionale n. 33/2013 e dall'art 13, c. 2, del disciplinare interno;
- b) nel rispetto del principio di integrità, si chiede di contabilizzare "al lordo" le seguenti voci contabili, apportando al rendiconto le variazioni indicate:
- Entrate - voce n. 4 - "fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento" - inserire l'importo di euro 109.313,54;
 - Entrate - voce n. 5 - "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" - inserire l'importo di euro -3.150,00;
 - Nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio - in "fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento" - inserire l'importo di euro 109.313,54;
 - Nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio - in "fondo iniziale di cassa per spese di personale" - inserire l'importo di euro -3.150,00;
 - Nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio - in "fondo di cassa finale per spese di funzionamento" - inserire l'importo di euro 132.446,69;
 - Nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio - in "fondo di cassa finale per spese di personale" - inserire l'importo di euro - 1.653;
- c) trasmettere l'elenco dei beni durevoli acquistati dal Gruppo nel corso della legislatura, nonché i verbali di restituzione al Consiglio regionale.

XIV. "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda"

- a) rielaborare il rendiconto apportando le seguenti correzioni:
- Spese - voce n. 4 - "Spese per consulenze, studi e incarichi": inserire l'importo di euro 517,07 a titolo di versamento della ritenuta d'acconto di data 16/11/2018;
 - conseguentemente, nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio, in "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" inserire l'importo di euro 3.544,67 e in "Fondo di cassa finale per spese di personale" inserire l'importo di euro 47.405,76;
- b) indicare il numero di stampe effettuate per l'opuscolo informativo "Am Limit". Nella documentazione prodotta in allegato alla fattura n. 488-2018 di data 29/10/2018 (voce di spesa n. 3) è, infatti, assente un'indicazione relativa in tal senso;
- c) dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del gruppo della spesa correlata alla fattura n. 10827 di data 10/01/2018 (voce di spesa n. 9) relativa all'acquisto del testo "Der Ursprung der Welt";



- d) trasmettere la documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute in occasione del giorno della chiusura avvenuto il 14/02/2018, con l'indicazione del luogo di svolgimento dell'incontro, del numero dei partecipanti e degli argomenti trattati (fattura di riferimento n. 6 di data 16/02/2018 - voce di spesa n. 4; fattura n. 2018/12 di data 22/02/2018 voce di spesa n. 13);
- e) fornire chiarimenti in riferimento alla spesa sostenuta per la copertura assicurativa multirischio dell'ufficio Mod 161/01 per euro 102,00 (voce di spesa n. 14), in considerazione del fatto che analoga spesa era stata effettuata lo scorso anno in ragione della dichiarata necessità di stipulare una polizza assicurativa per l'attivazione di un contratto di tirocinio concluso in data 11/8/2017. Tale spesa è inoltre priva della relativa autorizzazione preventiva da parte del capogruppo.

Si rammenta che i rendiconti devono sempre essere sottoscritti, datati e va anche aggiunta la seguente precisazione qualora il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti: *"Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. "*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 174/2012, e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun gruppo consiliare sopra indicato, il termine del 18 febbraio 2019;


DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 174/2012.


Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 4 febbraio 2019.

I Magistrati relatori

Massimo AGLIOCCHI




Alessia DI GREGORIO



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositato in Segreteria il

5 FEB. 2019



IL DIRIGENTE

Anna Maria GUIDI





REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Dr ⁱⁿ Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Dr. Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Dr. Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar (Berichterstatter)
Dr ⁱⁿ Alessia DI GREGORIO	Erster Referendar (Berichterstatter)

In der Sitzung des Rates vom 4. Februar 2019

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, nachstehend „Gesetzesdekret Nr. 174/2012“ genannt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012

von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die von den Regionalratsfraktionen nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigte jährliche Rechnungslegung festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 59/2014/EL der Vereinten Sektionen des Rechnungshofes, in gerichtlicher Instanz;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 der 10. Dezember 2014, nachstehend "Verordnung 33/2013" genannt;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 16. Jänner 2019, Prot. Rechnungshof 112 vom 17. Jänner 2019, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 3 vom 4. Februar 2019, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige nicht öffentliche Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichtstatter Dr. Massimo Agliocchi und Drⁱⁿ Frau Alessia Di Gregorio

SACHVERHALT

1. Am 17. Jänner 2019 (Prot. Rechnungshof 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A) gingen bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 16. Jänner 2019, Prot. Nr. cr_tas-16/01/2019-0000198-P die Rechnungslegungen folgender Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol bezogen auf den Zeitraum 1. Jänner 2018 - 20. November 2018 ein:

- I. „Unione per il Trentino“
- II. „Team Autonomie - BürgerUnion“
- III. „Lega Nord Trentino - Forza Italia“
- IV. „Union Autonomista Ladina“
- V. „Südtiroler Volkspartei“
- VI. „Gemischte Fraktion“



- VII. „Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles“
- VIII. „Süd-Tiroler Freiheit“
- IX. „Partito Democratico Trentino-Südtirol“
- X. „Amministrare Civica Trentina“
- XI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese "
- XII. „Progetto Trentino“
- XIII. „Die Freileitlichen“
- XIV. „Verdi - Grüne Fraktion - Grupa Verda“.

2. Die obengenannten Unterlagen wurden dieser Kontrollsektion auf der Grundlage der Vorgaben laut Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 33/2013 betreffend „die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“ übermittelt.

Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der genannten Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 9, 10 - 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an und befasst sich ausschließlich mit der Regelung für die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, mit der Ermittlung der zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A) zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien -, mit den entsprechenden Buchhaltungsunterlagen sowie mit der nachfolgenden Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Die Anlage A der Verordnung 33/2013 enthält die „Leitlinien für die Genehmigung der jährlichen Rechnungslegung der Fraktionen...“ gemäß DPMR vom 21. Dezember 2012, genehmigt im Sinne des Art. 1 Abs. 9 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012. Die besagten Leitlinien enthalten verschiedene Vorgaben, die notwendig sind, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen in Hinsicht auf die korrekte Erhebung der Verwaltungsabläufe und ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung sowie Vollständigkeit der der Rechnungslegung beigelegten Unterlagen feststellen zu können.

Die Anlage A regelt auch die Pflichten des Fraktionsvorsitzenden, die Buchhaltungsunterlagen und die Rückverfolgbarkeitspflicht für Zahlungen, die von der Fraktion vorgenommen wurden (Art. 2, 3 und 4).

Das oben genannte Gesetzesdekret Nr. 174/2012, Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 führt die Modalitäten zur Ausübung der externen Kontrolle an, die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführt wird. Im Besonderen verfügen die genannten Bestimmungen, dass der Rechnungshof, nach Zusendung der Rechnungslegungen durch den Präsidenten des

Regionalrates, sich innerhalb von 30 Tagen mit einem entsprechenden Entscheid über ihre Ordnungsmäßigkeit äußert. Wenn jedoch die regionale Kontrollsektion der Ansicht ist, dass die Rechnungslegung der Ratsfraktion oder die beiliegenden Unterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, so kann sie den Präsidenten des Regionalrates, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnungslegung, eine Aufforderung zur Berichtigung übermitteln, wobei eine Frist von höchstens 30 Tagen festgesetzt wird.

Die Voruntersuchungsinstanz setzt die Frist für die Entscheidung der Sektion aus.

3. Dies vorausgeschickt, hat die Sektion bei der Prüfung der Rechnungslegung für den Zeitraum zwischen dem 1. Jänner und dem 20. November 2018 einige Mängel und Unregelmäßigkeiten in den Rechnungslegungen einiger Ratsfraktionen, die nachstehend angeführt werden, festgestellt. Diese erfordern entsprechende Klarstellungen oder zusätzliche Dokumente, die nachstehend spezifiziert werden, damit die Fraktionen die etwaige Berichtigung der Rechnungslegungen vornehmen kann.

Es ergeht die Aufforderung, innerhalb der im beschließenden Teil festgelegten Frist dieser Kontrollsektion die ergänzenden Unterlagen sowie die entsprechenden Klärungen zu übermitteln, die nachstehend für jede betroffene Ratsfraktionen anführt werden:

II. "Team Autonomie - BürgerUnion"

- a) Übermittlung einer gleichlautenden Abschrift der internen, in der Aufstellung der übermittelten Dokumente angeführten Regelung, die jedoch nicht zugesandt worden ist (Anlage F).
- b) Angabe der Gründe, warum das Arbeitsverhältnis mit Herrn Barzon zweimal begründet worden ist, und zwar mittels eines Vertrages für freiberufliche Mitarbeit und mittels eines Beratungsvertrages für ein und denselben Zeitraum und für fast identische Arbeitsleistungen (Kommunikationstätigkeit).
- c) Übermittlung des *Curriculum vitae* des Beraters.
- d) Mit Bezug auf die Rechnung des Unternehmens Innerhofer & Partner (Nr. 275 vom 13.11.18), bitte klären, warum sich der Betrag der Rechnung angesichts eines Kostenvoranschlages im Ausmaß von 429 Euro auf 1.085,80 Euro beläuft.
- e) Mit Bezug auf die Ausarbeitung der IRAP-Erklärungen von Seiten des Steuerberaters Innerhofer & Partner die Unterlagen betreffend die Zahlung der IRAP übermitteln, wobei die Verbuchung dieser Ausgabe in der Rechnungslegung anzuführen ist.



- f) Überarbeitung der Rechnungslegung, indem die Rechnung des Unternehmens Flamingo Nr. F-23484 vom 04.07.18 für den Ankauf einer Rückwand für Pressekonferenzen richtigerweise dem Ausgabenposten Nr. 7 „Ausgaben für Büromaterial und Drucksachen“ angelastet wird.
- g) Den Negativsaldo bei dem abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben rechtfertigen.
- h) Angabe der Gründe, warum das „SoundCloud Pro Unlimited,“ Jahresabo am 22. November 2018 (nach dem Datum der konstituierenden Sitzung des neuen Regionalrates) erneuert worden ist, um die Einhaltung vom Art. 8, Abs. 5, der Verordnung Nr. 33/2013 zu überprüfen.
- i) Die Gründe anführen, warum dem Regionalrat lediglich der Betrag in Höhe von 137,53 Euro rückerstattet worden ist, wenngleich der abschließende Kassenbestand für Personalkosten einen Betrag in Höhe von 910,00 Euro aufweist. In diesem Zusammenhang wird auf die Bestimmung laut Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung Nr. 33/2013 verwiesen, laut der nach dem Ablauf der Legislaturperiode “[...] der nicht verwendete Zuschussanteil an den Regionalrat zurückzuzahlen ist“. Der im abschließenden Kassenbestand für Personalkosten angeführte Betrag muss daher zur Gänze dem Regionalrat rückerstattet werden und es besteht somit nicht die Möglichkeit, eine Kompensation mit dem abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben vorzunehmen. (siehe Beschluss Nr. 32/2018/FRG dieser Sektion).
- j) Übermittlung der Aufstellung der von der Ratsfraktion im Laufe der Legislaturperiode angekauften langlebigen Gebrauchsgüter, zusammen mit dem Beleg über die erfolgte Rückgabe an den Regionalrat.

VIII. “Süd-Tiroler Freiheit”

- a) Übermittlung der Unterlagen betreffend die Überweisung, mittels Formblatt F24, des Betrages im Ausmaß von 416,09 Euro, die am 16.11.2018 durchgeführt worden ist.
- b) Nachweis (mittels Zusendung angemessener Unterlagen), dass die in den nachstehend angeführten Rechnungen angegebenen Ausgaben ausdrücklich der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zurechenbar und für diese relevant sind:

- „effekt!“ vom 9.4.2018	450,18 Euro;
- „Der ERKER“ vom 27.4.2018	1.579,90 Euro;
- „effekt!“ vom 13.8.2018	3.196,40 Euro;
- „FIRSTAVENUE“ vom 13.8.2018	10.485,90 Euro;
- „effekt!“ vom 17.8.2018	7.278,28 Euro;

- „effekt!“ vom 30.8.2018	244,26 Euro;
- „der Vinschger“ vom 29.8.2018	2.196,00 Euro;
- „Athesia Medien“ vom 17.9.2018	5.241,12 Euro;
- „effekt!“ vom 19.9.2018	5.086,85 Euro;
- „Athesia Medien“ vom 11.10.2018	1.933,64 Euro;
- „Athesia Medien“ vom 30.10.2018	2.812,83 Euro;
- „L'Adige“ del 30.11.2018	1.592,34 Euro.

- c) Es wird ersucht, die Belegen betreffend die Rechnung „L'Adige“ vom 30.11.2018 in Höhe von 1.592,34 Euro zu übermitteln sowie den Tag anzuführen, an dem diese Ausgabe getätigt wurde, damit auch überprüft werden kann, ob die Bestimmung laut Artikel 8 Absatz 5 Buchstabe b) der Verordnung Nr. 33/2013 eingehalten worden ist.
- d) Übermittlung von Belegen betreffend die Zahlung des Betrages in Höhe von 436,49 Euro (Rechnung WHW Nr. 1599/00), die mittels Überweisung vom 5.1.2018 erfolgt ist.
- e) Die Rechtmäßigkeit der Ausgabe betreffend die institutionellen Mitteilungen, die ab 22. August 2018 (Datum der Veröffentlichung der Dekrete des Landeshauptmanns der Autonomen Provinz Bozen und des Landeshauptmanns der Autonomen Provinz Trient über die Ausschreibung der Wahlen 2018 im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino/Südtirol) ergangen sind, wird in Frage gestellt. In diesem Zusammenhang wird auf das im Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d) der Anlage A zur Verordnung Nr. 33/2013 angeführte Verbot verwiesen, laut dem *“im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig sind.”* (in Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr.150/2000). Die betroffenen Ausgaben beziehen sich nicht nur auf eine unpersönliche und für eine wirkungsvolle Abwicklung der eigenen Aufgaben unerlässliche Öffentlichkeitsarbeit, die laut Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 28/2000 ausdrücklich erlaubt ist, sondern auf die so genannte *“Imagekommunikation”*, die unter anderem im Rahmen zahlreicher *Informationsveranstaltungen* an die Bürger ergangen und somit nach außen gerichtet ist, um die Tätigkeit der Ratsfraktion zu erläutern, wobei diese zu Wahl- und Propagandazwecken erfolgt.



Bei den betroffenen Ausgaben im Ausmaß von insgesamt 19.548,68 Euro handelt es sich um folgende:

- <i>effekt!</i> - Rechnung Nr. 1575 vom 30.8.2018	244,26 Euro
- <i>der Vinschger</i> - Rechnung Nr. 1265 vom 29.8.2018	2.196,00 Euro
- <i>Athesia Medien</i> - Rechnung Nr. 20715 vom 17.9.2018	5.241,12 Euro
- <i>effekt!</i> - Rechnung Nr. 1748 vom 19.9.2018	5.086,85 Euro

- | | |
|--|---------------|
| - <i>Athesia Medien</i> - Rechnung Nr. 23181 vom 11.10.2018 | 1.933,64 Euro |
| - <i>Athesia Medien</i> - Rechnung Nr. 25600 vom 30.10.2018 | 2.812,83 Euro |
| - <i>Interbrennero AG</i> - Rechnung Nr. 458 vom 24.8.2018 | 201,30 Euro |
| - <i>Stadttheater Sterzing</i> - Rechnung Nr. 52 vom 27.9.2018 | 97,60 Euro |
| - <i>Gemeinde Vahrn</i> - Rechnung Nr. 171 vom 18.10.2018 | 142,74 Euro |
| - <i>L'Adige</i> - Rechnung Nr. 6503 vom 30.11.2018 | 1.592,34 Euro |
- f) Es wird ersucht zu belegen, dass die Ausgabe betreffend die Rechnung Nr. 3986 vom 15.02.2018 über den Ankauf des Fotoapparats Canon Speedlite ausdrücklich mit der institutionellen Tätigkeit der Fraktion in Verbindung steht.
- g) Einnahmen – Posten Nr. 3 “*Sonstige Einnahmen*”: den Betrag im Ausmaß von 11,64 Euro, der im Bankkontoauszug vom 10.12.2018 als “*Verfügbarkeitssaldo*” ausgewiesen ist, eintragen und folglich die Rechnungslegung überarbeiten;
- h) Übermittlung des Verzeichnisses der langlebigen Gebrauchsgüter (einschließlich des unter Buchst. f) angeführten), die von der Ratsfraktion im Laufe der Legislaturperiode angekauft worden sind, zusammen mit dem Beleg über die erfolgte Rückgabe an den Regionalrat.

XIII. “Die Freiheitlichen”

- a) Übermittlung vom Genehmigungsbericht der Rechnungslegung von Seiten der Fraktion, so wie dies gemäß Artikel. 8 Absatz 1 des Beschlusses des Regionalrates Nr. 33/2013 und gemäß Artikel 13 Absatz 2 der internen Regelung vorgesehen ist.
- b) Zwecks Einhaltung des Grundsatzes der Integrität werden Sie ersucht, die nachstehend angeführten Posten “brutto” zu verbuchen und die Rechnungslegung wie folgt abzuändern:
- Einnahmen – Posten Nr. 4 – “Kassenbestand für laufende Ausgaben aus früheren Haushaltsjahren” – den Betrag im Ausmaß von 109.313,54 Euro eintragen.
 - Einnahmen – Posten Nr. 5 – “Kassenbestand für Personalkosten aus früheren Haushaltsjahren” – den Betrag im Ausmaß von - 3.150,00 Euro eintragen.
 - In der tatsächlichen finanziellen Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres – im Posten “Anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben” – den Betrag im Ausmaß von 109.313,54 Euro eintragen.
 - In der tatsächlichen finanziellen Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres – im Posten “Anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten” – den Betrag im Ausmaß von - 3.150,00 Euro eintragen.

- In der tatsächlichen finanziellen Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres- im Posten "Abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben"- den Betrag im Ausmaß von 132.446,69 Euro eintragen.
 - In der tatsächlichen finanziellen Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres - im Posten "Abschließender Kassenbestand für Personalkosten" - den Betrag im Ausmaß von -1.653 Euro eintragen.
- c) Übermittlung des Verzeichnisses der langlebigen Gebrauchsgüter, die von der Ratsfraktion im Laufe der Legislaturperiode angekauft worden sind, zusammen mit dem Beleg über die erfolgte Rückgabe an den Regionalrat.

XIV. "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda"

- a) Berichtigung der Rechnungslegung durch Anbringung folgender Korrekturen:
- Ausgaben - Posten Nr. 4 - "Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge": den Betrag im Ausmaß von 517,07 Euro betreffend die Zahlung der Quellensteuer vom 16.11.2018 eintragen;
 - und folglich muss dann in der "Tatsächlichen finanziellen Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres" im Posten "Abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben" der Betrag in Höhe von 3.544,67 und im Posten "Abschließender Kassenbestand für Personalkosten" der Betrag im Ausmaß von 47.405,76 Euro eingetragen werden.
- b) Die Anzahl der Kopien der Informationsbroschüre "Am Limit" anführen. Aus den der Rechnung Nr. 488-2018 vom 29.10.2018 (Ausgabenposten Nr. 3) beiliegenden Unterlagen geht die Anzahl der effektiv gedruckten Exemplare nicht hervor.
- c) Es soll belegt werden, dass die Ausgabe der Rechnung Nr. 10827 vom 10.01.2018 (Ausgabenposten Nr. 9) betreffend den Ankauf des Textes "Der Ursprung der Welt" ausdrücklich mit der institutionellen Tätigkeit der Fraktion in Verbindung steht und für die relevant ist.
- d) Übermittlung der Belege betreffend die anlässlich der am 14.02.2018 abgehaltenen Klausur bestrittenen Ausgaben mit Angabe des Ortes, an dem das Treffen stattgefunden hat, der Teilnehmerzahl und der behandelten Themen (Rechnung, auf die Bezug genommen wird: Nr. 6 vom 16.02.2018 - Ausgabenposten Nr. 4; Rechnung Nr. 2018/12 vom 22.02.2018 Ausgabenposten Nr. 13).
- e) Übermittlung von Klarstellungen mit Bezug auf die Ausgabe betreffend die Versicherungsdeckung für Mehrfachrisiken im Büro Mod 161/01 für 102,00 Euro (Ausgabenposten Nr. 14), da auch im Jahr zuvor eine entsprechende Ausgabe getätigt und angeführt worden ist, dass die Notwendigkeit des Abschlusses einer Versicherung für

einen Praktikumsvertrag besteht, der am 11.08.2017 beendet wurde. Für besagte Ausgabe fehlt zudem die entsprechende vorhergehende Bewilligung von Seiten des Fraktionssprechers.

Es sei daran erinnert, dass die Rechnungslegungen stets unterschrieben und mit dem Datum versehen werden müssen. Sollte die Rechnungslegung infolge des vom Rechnungshof durchgeführten Kontrollverfahrens überarbeitet worden sein, ist folgende Anmerkung hinzuzufügen: *“Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes – Kontrollsektion von Trient – Nr. ... überarbeitete Rechnungslegung”*.

AUS DIESEN GRÜNDEN

VERFÜGT

DIE KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

am Sitz in Trient

diesen im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und der Verordnung Nr. 33/2013 genehmigten Beschluss dem Präsidenten des Regionalrats zu übermitteln,

SETZT

für jede einzelne Fraktion eine Frist bis zum 18. Februar 2019 fest für die Ergänzung der Dokumentation, die Überarbeitung der Rechnungslegung und die angeforderten Klärungen,

ERKLÄRT

im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 den Ablauf der Frist für die Entscheidung der Sektion als ausgesetzt.

Entschieden in Trient, in der nichtöffentlichen Sitzung vom 04. Februar 2018


Die Berichterstatter

Der Präsident

Massimo AGLIOCCHI



Anna Maria Rita LENTINI



Alessia DI GREGORIO



Hinterlegt beim Sekretariat am 5 FEB. 2019



DER AMTSLEITER

Anna Maria GUIDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Maria GUIDI", written over the printed name.



DOC. INTERNO N.78121599 del 05/02/2019

Deliberazione n. 25/2019/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario (relatore)
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019, prot. n. cr_taa_16/01/2019-0000198-P;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 4 febbraio 2019, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Massimo AGLIOCCHI

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 17 gennaio 2019 (prot. Corte dei conti n. 112_17/01/2019-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Südtiroler Volkspartei" riferito al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018, trasmesso con nota di data 16 gennaio 2019, prot. n. cr_taa_16/01/2019-0000198-P, a firma del Presidente del Consiglio regionale.

Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della

Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012.

Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti.



Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l’effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l’inerenza ai fini istituzionali. Di qui l’assenza di lesività dell’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi.


Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte

dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va richiamata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari ("Südtiroler Volkspartei", "Die Freiheitlichen"; "BürgerUnion" - "Südtirol - Ladinien"), avverso la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano n. 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016 con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari regionali.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta da questa Sezione è stata condotta valutando i seguenti aspetti:



- rispetto dei principi di veridicità e correttezza ("la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge": art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012);
- divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.);
- non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle

effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.);

- specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.);

- obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.);

- completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3);

- obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare "Südtiroler Volkspartei", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:


- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Südtiroler Volkspartei" per il periodo 1 gennaio 2018 - 20 novembre 2018;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

- manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il - 5 FEB, 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Partito Autonomista Trentino Tirolese".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario

acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_taa-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).



2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.



5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Partito Autonomista Trentino Tirolese" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"* (specularmente anche l'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Inoltre, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente"*.



alla proclamazione degli eletti” (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Infine, il rendiconto dell’esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 22/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 115.675,79 per “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” e di euro 31.267,98 per “Fondo di cassa finale per spese di personale”. È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare “Partito Autonomista Trentino Tirolese”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

- la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Partito Autonomista Trentino Tirolese” per il periodo 1° gennaio 2018 – 20 novembre 2018;

DIPSONE

- la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Partito Autonomista Trentino Tirolese”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi

dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI





CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO -ALTO ADIGE
Gruppo Consiliare Regionale PATT
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - XV LEGISLATURA
Allegato B

rendiconto annuale del gruppo consiliare (ex. Articolo. 8)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 38.400,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 36.000,00
3)	Altre entrate (INTERESSI ATTIVI)	€ -
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 137.563,71
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 30.263,62
TOTALE ENTRATE		€ 242.227,33
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 22.324,05
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 12.671,59
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 20.445,60
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	€ 24.289,14
5)	Spese postali e telegrafiche	€ -
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 628,66
7)	Spese di cancelleria e stampati	€ 2.419,43
8)	Spese per duplicazione e stampa	€ -
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 3.249,60
10)	Spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento	€ 2.562,00
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ -
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 4.490,25
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 1.143,50
14)	Altre spese: oneri bancari e IRAP	€ 1.059,74
TOTALE USCITE		€ 95.283,56

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 137.563,71
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€ 30.263,62
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 74.400,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 95.283,56
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 115.675,79
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 31.267,98

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo di Trento n. 22/2019

Trento, 07.02.2019

Il presidente del gruppo consiliare PATT
Lorenzo Ossanna



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Progetto Trentino".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario

acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_taa-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).



2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.



5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Progetto Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"* (specularmente anche l'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Inoltre, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino*



alla proclamazione degli eletti" (specularmente anche l'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Infine, il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 22/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 62.993,06 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 63.174,00 per "Fondo di cassa finale per spese di personale". È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare "Progetto Trentino", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

- la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Progetto Trentino" per il periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

- la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Progetto Trentino", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9,c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



1 MAR. 2019

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XV (quindicesima)

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2018

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

PROGETTO TRENINO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Eur

o 9.600,00

2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE *(articolo 4, comma 2)* /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN *(Artikel 4 Absatz 2)*

euro/Eur

o 9.000,00

3. ALTRE ENTRATE *(specificare)* /
SONSTIGE EINNAHMEN *(angeben)*

euro/Eur

o 8,68

4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN

euro/Eur

o 57.467,75

5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE *(articolo 4, comma 2)* /

6. KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN
(Artikel 4 Absatz 2)

euro/Eur

o 54.174,00

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Eur

o 130.250,43



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro _____
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro _____
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro _____
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro <u>3.062,32</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u>829,10</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (COMMISSIONI BANCARIE,IMPOSTA DI BOLLO) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro <u>191,95</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro 4.083,37



**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Eur o	57.467,75
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Eur o	54.174,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Eur o	18.608,68
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Eur o	4.083,37
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Eur o	62.993,06
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Eur o	63.174,00

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo di Trento n. 22/2019/FRG.

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

MARINO SIMONI



Trento/Trient, 13 febbraio 2019



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa

documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all’uopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_taa-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell’istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale (prot. n. cr_tass-26/02/2019-0000803-P) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi



sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è*



esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della

corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d) Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo*



divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio” (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Inoltre, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall’art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”* (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Infine, il rendiconto dell’esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 22/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 44.664,41 per “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” e di euro 8.758,73 per “Fondo di cassa finale per spese di personale”. È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

- la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles" per il periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

- la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



RENDICONTO RIELABORATO A SEQUITO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO DI TRENTO N. 22/2019/FRG

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

anno 2018
(01.01.2018-20.11.2018)

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

MOVIMENTO 5 STELLE

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	9.600,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	9.270,00
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	38.350,30
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	17.541,21
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	74.761,58



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES


- | | |
|---|----------------------------|
| 1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) /
PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro <u>10.882,49</u> |
| 2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO
(articolo 4, comma 2) /
ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR
PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro <u>7.169,99</u> |
| 3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O
PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB /
AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE
KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET | euro/Euro _____ |
| 4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI /
AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE | euro/Euro <u>2.522,72</u> |
| 5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE /
POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN | euro/Euro _____ |
| 6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI /
FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN | euro/Euro <u>163,29</u> |
| 7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI /
AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN | euro/Euro _____ |
| 8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA /
AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK | euro/Euro _____ |
| 9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI /
AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND
TAGESZEITUNGEN | euro/Euro <u>135,00</u> |
| 10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO /
AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN | euro/Euro _____ |
| 11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN
FÜR DIE FRAKTION | euro/Euro _____ |
| 12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI
UFFICIO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND
BÜROAUSSTATTUNG | euro/Euro _____ |
| 13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI
LOGISTICI E AUSILIARI) /
AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON
SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND
HILFSDIENSTEN) | euro/Euro _____ |
| 14. ALTRE SPESE (specificare) / <i>spese di gestione del c/c; IRAP</i>
SONSTIGE AUSGABEN (angeben) | euro/Euro <u>464,95</u> |

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT euro/Euro 21.338,44

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	38.350,37
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	17.541,21
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNÄHMEN	euro/Euro	18.870,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	21.338,44
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	44.664,41
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	8.758,73

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,

14 febbraio 2019



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



DOC. INTERNO N.78478249 del 01/03/2019

Deliberazione n. 30/2019/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa

documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Partito Democratico del Trentino Alto Adige Südtirol".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_tas-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale (prot. n. cr_tas-26/02/2019-0000803-P) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi



sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è*



esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale “Partito Democratico del Trentino Alto Adige Südtirol” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della

corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1 dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d) Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *“non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo*



divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio” (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Inoltre, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall’art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”* (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Infine, il rendiconto dell’esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 22/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 248.632,90 per “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” e di euro 23.940,00 per “Fondo di cassa finale per spese di personale”. È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare “Partito Democratico del Trentino Alto Adige Südtirol”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

- la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Partito Democratico del Trentino Alto Adige Südtirol" per il periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

- la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Democratico del Trentino Alto Adige Südtirol", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria il

1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Regionalrat der autonomen region Trentino-Südtirol

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

15° legislatura

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01.01.2018-19.11.2018

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENINO ALTO ADIGE SÜDTIROL

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 48.960,00

2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2) GELDER FÜR

euro/Euro

3. ALTRE ENTRATE interessi attivi bancari /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)

euro/Euro

4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN

euro/Euro 220.820,62


5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4
Absatz 2)

euro/Euro 23.940,00

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro 293.739,53

~~ALL'ORIGINALE~~
COPIA CONFORME



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	_____
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	_____
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	18.143,13
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	1.438,16
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / UND TELEGRAMMGEBÜHREN	POST- euro/Euro	-
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro	_____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	-
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	_____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	1.310,10
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	-
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	_____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	_____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	-
14. ALTRE SPESE SONSTIGE AUSGABEN (angeben)		_____
- Spese bancarie	euro/Euro	275,24
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	21.166,63

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

TATSÄCHLICHE

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

220.820,62

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND
FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

23.940,00

ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

48.978,91

USCITE - pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro

21.166,63

- Bonifico restituzione a Consiglio regionale
fondo cassa finale spese funzionamento (Euro 248.632,90)
e spese personale (Euro 23.940,00)

euro/Euro

272.572,90

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

-

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND
FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

-

"Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 22/2019/FRG"

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS-VORSITZENDE

cons. Alessio Manica

Trento, 25 febbraio 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE





CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa

documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Amministrare e Civica Trentina".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_tas-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale (prot. n. cr_tas-26/02/2019-0000803-P) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi



sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è*



esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Amministrazione Civica Trentina" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della

corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d) Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *“non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo*



divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio” (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Inoltre, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall’art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”* (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Infine, il rendiconto dell’esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 22/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 111.267,72 per “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” e di euro 22.588,23 per “Fondo di cassa finale per spese di personale”. È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013. Si dà atto che il nuovo rendiconto è stato sottoscritto dal consigliere Massimo Fasanelli in quanto in data 19 gennaio 2019 è deceduto il capogruppo Rodolfo Borga.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare “Amministrare e Civica Trentina”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

- la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Amministrare e Civica Trentina" per il periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

- la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Amministrare e Civica Trentina", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9,c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il **1 MAR. 2019**

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR


01.01.2018-31.12.2018

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION**

AMMINISTRARE E CIUCA TRENINA

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	19.200
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	18.000
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS- HALTSJAHREN	euro/Euro	96.053,05
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	16.622,48
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	149.875,53



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>7.943,03</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>4.091,22</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	_____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	_____
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	_____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSgebühren	euro/Euro	_____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>213,54</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	_____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>2.241,60</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	_____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	_____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro	_____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro	_____
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	<u>1.530,19</u>
		→ a) SPESE BANCARIE 359,64
		→ b) COMMERCIALISTA 1.175,75
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	<u>16.019,58</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	96.053,05
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	16.622,48
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFEN	euro/Euro	37.200,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	16.019,58
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIEßENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	111.267,72
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIEßENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	22.588,73

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS-VORSITZENDE



Bolzano/Trento, 22.02.2015

Bozen/Trient,

RENDICONIO RIECABORATO A SEQUITO DELLA DECIBERAZIONE DE
CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO DI TRENTO



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



DOC. INTERNO N. 78478412 del 01/03/2019

Deliberazione n. 32/2019/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del Gruppo Misto

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_taa-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale (prot. n. cr_taa-26/02/2019-0000803-P) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta



della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel*

rendiconto e le spese effettivamente sostenute” (comma 2), mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.*

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell’attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in



dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Gruppo Misto" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d)



Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"* (specularmente anche l'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Inoltre, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"* (specularmente anche l'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Infine, il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 22/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 47.422,11 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 11.112,98 per "Fondo di cassa finale per spese di personale". È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare "Gruppo Misto", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

- la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Gruppo Misto" per il periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

- la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Gruppo Misto", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9,c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

E 1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TREN-
TINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2018

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION**
MISTO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 13'440,00

2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)

euro/Euro 9'000,00

3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)

euro/Euro 4,52

4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS-
HALTSJAHREN

euro/Euro 36'325,57

5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE
(articolo 4, comma 2) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)

euro/Euro 14'294,24

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro 73'064,33

Rendiconto elaborato a seguito
della deliberazione della Corte dei conti le nomine di controllo
di Trento n° 22/2019/FRG

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL CAPOGRUPPO ALESSANDRO URZI



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>9,233,36</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>2.941,90</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>/</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>2009,78</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>/</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro	<u>/</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>/</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>/</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>109,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>/</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>/</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>/</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro	<u>/</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / gestione dc SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	<u>729,20</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT euro/Euro 14529,24

Rendiconto ricoborato a seguito della
deliberazione della Corte dei conti sezione di
controllo di Trento no 21/2019/FR6

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL CAPOGRUPPO ALESSANDRO URZI



**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	36.325,57
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	14.294,24
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	22.444,52
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	14.529,74
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	47.422,11
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	11.112,98
RESTITUZIONE		58.535,09

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,

11.02.2019



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL CAPOGRUPPO ALESSANDRO URZI

Rendiconto elaborato a seguito
della deliberazione della Corte dei
conti: Sezione di controllo di Trento
n° 22/2019/FR6



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche

quello del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Unione per il Trentino".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_tas-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale (prot. Corte conti n. 334 di pari data) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi



sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è*



esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Unione per il Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della

corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo*



divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio” (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Inoltre, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall’art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”* (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Infine, il rendiconto dell’esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 22/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 50.184,24 per “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” e di euro 55,13 per “Fondo di cassa finale per spese di personale”. È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare “Unione per il Trentino”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

- la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Unione per il Trentino”, per il periodo 1° gennaio 2018 -

20 novembre 2018;


DISPONE

- la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION
TRENINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE
ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR


XV (quindicesima)

2018

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION
UNIONE PER IL TRENINO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	19'200,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	18'000,00
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i>	euro/Euro	4,45
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	58'745,74
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i>		
6. KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	282,81
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	96'233,00



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>11'755,71</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>6'471,97</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u> </u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>27'145,23</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u> </u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro	<u> </u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>202,47</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u> </u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u> </u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u> </u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u> </u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u> </u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u> </u>
14. ALTRE SPESE (compreso versamento restituzione contributi erogati) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	<u>418,25</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	<u>45'993,63</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	58'745,74
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	282,81
ENTRATE rimosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	37'204,45
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	45'993,63
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	50'184,24
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	55,13

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di
Trento n° 22/2019/FRG

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSvorsITZENDE

_____ *M*

Trento, 25 febbraio 2019



**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario (relatore)
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 23/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario dott. Massimo Agliocchi,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Die Freiheitlichen".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 23/2019/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_tas-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale (prot. Corte conti n. 334 di pari data) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la



Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in*

questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge".

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*



In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Die Freiheitlichen" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.


7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata infine verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Inoltre, considerato che il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche e il 21 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Presidente ed il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato verificato il rispetto della vigente normativa sulla par condicio durante il periodo elettorale, come prescritto dall'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*.



Infine, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

9. Il gruppo consiliare ha altresì dimostrato la restituzione al Consiglio regionale, effettuata direttamente dal dipendente del gruppo, della somma di euro 3.150,00 in forza di quanto disposto da questa Sezione di controllo con deliberazione n. 25/2018/FRG (inerente al rendiconto 2017).

Inoltre, il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 23/2019/FRG consentendo la conciliazione dei dati contabili, in applicazione del principio di integrità, tra la chiusura dell'esercizio 2017 e l'apertura dell'esercizio 2018. In ragione delle modifiche apportate, il fondo di cassa finale per spese di personale è risultato negativo (euro -1.653,00), ma ciò non implica l'esubero di tale voce di spesa rispetto alle risorse assegnate, scontando unicamente il valore negativo del fondo cassa esercizi precedenti per la medesima spesa del personale (posta negativa prontamente rifiuta, come appena visto). Infatti, a fronte dell'assegnazione del Consiglio regionale di euro 27.000,00 per spese di personale (deliberazione n. 331 del 29 gennaio 2018) il gruppo consiliare ha speso nel periodo considerato euro 25.503,00.

Infine, è stata dimostrata la restituzione del saldo finale al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"La parte del contributo non utilizzato nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo e comunque entro la fine della Legislatura o entro la data di cessazione del gruppo. Dopo tale termine la parte del contributo non utilizzata deve essere riversata al Consiglio regionale"*.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 (periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018) del gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", fermo restando che quanto

accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Die Freiheitlichen" per il periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.


Il Magistrato relatore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI





CORTE DEI CONTI

DER RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol

Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar (Berichterstatter)
Alessia DI GREGORIO	Erste Referendarin

Ratssitzung vom 27. Februar 2019

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 161 vom 21. März 1953;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in

das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39 vom 6. März 2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33/2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 16. Jänner 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 23/2019/FRG vom 4. Februar 2019, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 18. Februar 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den weiteren Antrag auf Klärung, der mit Schreiben vom 21. Februar 2019 übermittelt worden ist;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 26. Februar 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 5/2019 vom 21. Februar 2019, mit der der Präsident der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung des Berichterstatters und ersten Referendars, Dr. Massimo Agliocchi

PRÄMISSEN

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_taa-16/01/2019-0000198-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Jänner 2018 – 20. November 2018 sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der XV. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion “Die Freiheitlichen“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 23/2019/FRG vom 4. Februar 2019 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktion der 18. Februar 2019 festgesetzt wurde.

Innerhalb der gesetzten Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 18. Februar 2019 (Protokoll Nr. cr_taa-18/02/2019-0000695-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 284 am selben Tag eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Mit Schreiben vom 21. Februar 2019 wurden weitere Klarstellungen angefordert, um die Untersuchungen abschließen zu können.

Am 26. Februar 2019 übermittelte der Präsident des Regionalrates die zusätzlich angeforderten Unterlagen.

SACHVERHALT

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der genannten Verordnung des Regionalrates enthalten, die mit Beschluss des Regionalrates Nr. 33 vom 10. September 2013 genehmigt und später mit dem Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014 abgeändert worden ist (in der Folge „Verordnung Nr. 33/2013“ genannt), und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf das Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, insbesondere was den Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, so wie durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert, anbelangt.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzes 213/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die

ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus regelt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof. Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der mit einem eigenen Beschluss über die Ordnungsmäßigkeit derselben entscheidet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzes Nr. 213/2012). Stellt die regionale Kontrollsektion jedoch die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung oder der eingereichten Unterlagen im Hinblick auf die vorgenannten Bestimmungen fest, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der Autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzes Nr. 213/2012).

2. Was die Parameter und die Art der Kontrolle anbelangt, so ist auch darauf hinzuweisen, dass der Verfassungsgerichtshof im besagten Urteil Nr. 39/2014 festgelegt hat, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle in die Kategorie der *„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzes Nr. 213/2012, wie durch das besagte Urteil abgeändert). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Laut Verfassungsgerichtshof wollte der Gesetzgeber mit den genannten Bestimmungen festlegen, dass die durchzuführende Kontrolle darin besteht, *„eine verbindliche Analyse durchzuführen, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern feststellt, ob diese Ausgaben effektiv getätigt wurden. Die politische Autonomie der Fraktionen, die der entsprechenden Kontrolle unterliegen, wird damit keineswegs beeinträchtigt.“*

Der Verfassungsgerichtshof hat demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei er als Parameter *„die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erstellten Muster“* verwendet hat und nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingegangen ist, die die Ratsfraktionen völlig autonom *„im Rahmen ihres institutionellen Mandats“* treffen können. Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174 von 2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über*

die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien zitiert Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *"Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben"*, wobei *"die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben"* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) ist, mit der weiteren Klarstellung, dass *"alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen "* (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, dass die besagte Kontrolle *keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zwecken entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken vorgenommen wurden.“*

3. Schließlich sei im Hinblick auf die von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübte Kontrolle und deren Grenzen auch auf die vergangenen Beschlüsse dieser Sektion (vgl. Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. V.S. in außerordentlicher Zusammensetzung Nr. 29/2014, Nr. 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015 und Nr. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr.

1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat auch darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Beschaffenheit im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates besitzen"*.

Wenn es auf einer Seite stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatistische Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es aber ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die beitragsfähigen Ausgaben und diejenigen auf, die von der Beitragsleistung des Regionalrates ausgeschlossen sind. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B eingeführt, die das Buchhaltungsmuster enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (*...„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen"*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund nimmt die Kontrollsektion zur Kenntnis, dass die Kontrolle der Rechnungslegung 2018 der regionalen Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ - so wie in den Vorjahren auch - dieses Jahr nach den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der *"Zuverlässigkeit"*

und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, die Gebarungsvorgänge zu überprüfen, die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung festzustellen und die Ausgabenbelege korrekt und genau zu erfassen.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und die Kontrolle erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Darstellung der Verwaltungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Abstimmung der Kassenbestände zwischen den einzelnen Finanzjahren geprüft.

Anschließend wurde die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft. Insbesondere wurden die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen buchhalterischen Ausgaben geführt haben, untersucht, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

In Bezug auf die Ausgaben für das Personal wurde schließlich die Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen überprüft.

Außerdem wurde die Rückgabe der langlebigen Gebrauchsgüter, die von der Fraktion angekauft und in das Inventar der zugewiesenen Güter aufgenommen worden waren, festgestellt.

8. In Anbetracht der Tatsache, dass am 4. März 2018 und 21. Oktober 2018 jeweils Parlamentswahlen und Landtagswahlen in der Autonomen Provinz Bozen und Trient stattgefunden haben (wobei nicht zu vergessen ist, dass die Landtagsmitglieder von Trient und Bozen gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Sonderstatuts rechtmäßig auch Regionalratsmitglieder sind), ist auch die Einhaltung der Par-Condicio-Bestimmungen während des Zeitraums der Wahlen gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A) zum DPMR vom 21. Dezember 2012, auf den sich auch Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 bezieht, festgestellt worden. Dieser besagt, dass *" im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den gesamtstaatlichen Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig."*

Immer im Zusammenhang mit der besonderen Regelung während der Wahlzeit ist die Einhaltung des Artikels 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A) zum DPMR vom 21. Dezember 2012, auf den sich auch Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 bezieht, festgestellt worden. Dieser besagt, dass *"die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen dürfen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl."*

9. Die Ratsfraktion hat weiters die Rückzahlung in Höhe von 3.150,00 Euro an den Regionalrat, die direkt von einem Bediensteten der Fraktion vorgenommen wurde, nachgewiesen, so wie von dieser Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 25/2018/FRG (zur Rechnungslegung 2017) beantragt.

Außerdem wurde die Rechnungslegung für das laufende Finanzjahr entsprechend den von dieser Sektion mit Beschluss Nr. 23/2019/FRG gelieferten Anweisungen neu überarbeitet, was - unter Anwendung des Integritätsprinzips - eine Übereinstimmung der buchhalterischen Daten zwischen dem Ende des Finanzjahres 2017 und dem Beginn des Finanzjahres 2018 ermöglicht hat. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen ist der abschließende Kassenbestand für Personalkosten negativ ausgefallen (-1.653,00 Euro), was jedoch nicht einen Überschuss dieses Ausgabenpostens in Bezug auf die zugewiesenen Mittel bedeutet, sondern nur den negativen Wert des Kassenbestandes der Vorjahre für den gleichen Personalaufwand ausgleicht (der negative Posten wurde, wie gerade gesehen, unverzüglich zurückgezahlt). Von der Zuweisung des Regionalrats in Höhe von 27.000,00 € für

Personalkosten (Beschluss Nr. 331 vom 29. Januar 2018) hat die Ratsfraktion im untersuchten Zeitraum 25.503,00 € ausgegeben.

Schließlich wurde die Rückerstattung des Restbetrags an den Regionalrat gemäß Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 nachgewiesen, wonach *"der Teil des Beitrags, der im jeweiligen Haushaltsjahr nicht verwendet wurde, im folgenden Jahr und auf jeden Fall bis zum Ende der Legislaturperiode oder bis zum Datum der Auflösung der Gruppe verwendet werden kann. Nach Ablauf dieser Frist ist der nicht verwendete Teil des Beitrags an den Regionalrat zurückzuzahlen"*.

10. Nach den erfolgten Überprüfungen und Untersuchungen der übermittelten ergänzenden Unterlagen sowie den in der Untersuchungsphase gelieferten Klarstellungen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 2018 (Zeitraum 1. Jänner 2018 – 20. November 2018) der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

Aus diesen Gründen

erlässt

der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

stellt

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Die Freiheitlichen“ für den Zeitraum 1. Jänner 2018 – 19. November 2018 **fest**,

verfügt,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt

und beauftragt

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, diesen Beschluss im Sinne des DPR Nr. 574 vom 15. Juli 1988 ins Deutsche übersetzen zu lassen.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 27. Februar 2019.

Der berichtstattende Richter

Massimo AGLIOCCHI

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

Hinterlegt im Sekretariat 1.03.2019

Die leitende Beamtin

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE / VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE	XV.
ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR	2018

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

Die Freiheitlichen

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

- | | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN | euro/Euro | <u>28.800,00</u> |
| 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro | <u>27.000,00</u> |
| 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (Bankzinsen) | euro/Euro | <u>114,74</u> |
| 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN | euro/Euro | <u>109.313,54</u> |
| 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma
2) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN
(Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro | <u>-3.150,00</u> |

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT euro/Euro **162.078,28**



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>25.503,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	_____
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	_____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>4.407,04</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	_____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	<u>150,00</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	_____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	_____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>165,60</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>783,24</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	_____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	_____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	_____
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (Bankspesen, Stempelsteuern und Steuerrückbehalte)	euro/Euro	<u>275,71</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT euro/Euro 31.284,59




Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes – Kontrollsektion von
Trient – Nr. n. 23/2019/FRG überarbeitete Rechnungslegung.

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	109.313,54
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	-3.150,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	55.914,74
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	31.284,59
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	132.446,69
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	1.653,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE


Reg. Abg. Walter Blaas

Bolzano/Trento,

Bozen/Trient, am 22. Februar 2019





CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza



permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 23/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Primo referendario dott.ssa Alessia Di Gregorio,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 23/2019/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012,

il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_taa-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale



della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.



5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

8. Considerato, altresì, che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

Infine, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

9. È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

10. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 23/2019/FRG, dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto (trattandosi dell'ultimo rendiconto dei gruppi consiliari della XV legislatura), rispettivamente di euro 47.405,76 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 3.544,67 per "Fondo di cassa finale per spese di personale". È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"La parte del contributo non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo e comunque entro la fine della Legislatura o entro la data di cessazione del gruppo. Dopo tale termine la parte del contributo non utilizzata deve essere riversata al Consiglio regionale"*.

11. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda" per il periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo

consiliare "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

Manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

Alessia DI GREGORIO

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il **E 1 MAR. 2019**

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

2013-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01.01.2018-13.11.2018

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

GRUPPO VERDE

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	14.400,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	0,00
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i>	euro/Euro	0,00
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	48.564,84
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	3.544,67
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	66.509,51



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	0,00
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	0,00
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	10.535,92
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	3.295,37
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	0,00
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro	0,00
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	58,30
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	181,17
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	638,65
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	0,00
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	0,00
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	0,00
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	418,00
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben) (Assicurazione tirocinante = 102,00 Euro+spese bancarie = 329,67 Euro/ Versicherung Praktikant = 102,00 Euro+Bankspesen = 329,67 Euro)	euro/Euro	431,67
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	15.559,08


5

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	48.564,84
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	3.544,67
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	14.400,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	15.559,08
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	47.405,76
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	3.544,67

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 23/2019/FRG.

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE


_____

Bolzano/Trento, 12/2/2019



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario (relatore)



Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 23/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il relatore, Primo referendario dott.ssa Alessia Di Gregorio

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti,

riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Südtiroler Freiheit".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 23/2019/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_tas-18/02/2019-0000695-P) acquisita al protocollo della Corte dei conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese



ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti.

2. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L'obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti - il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte - ma mira a garantire l'equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato lesa da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell'appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver "emendato" l'art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un'analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell'utilizzazione delle somme, bensì ne

verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.


In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (c. 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).



La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponentiale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Südtiroler Freiheit" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.



6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata, con le precisazioni di cui *infra*, la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

7. Considerato, altresì, che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (si ricorda, a tal riguardo, che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

8. È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

9. Il Presidente del Gruppo consiliare ha inoltre dimostrato la restituzione al Gruppo regionale (con bonifico del 28 maggio 2018) della somma di euro 18.199,40 in forza di quanto disposto da questa Sezione di controllo con deliberazione n. 32/2018/FRG (inerente al rendiconto 2017), così come la restituzione al Consiglio regionale dell'ammontare del "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" non utilizzato, conformemente all'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione rileva, tuttavia, che non può ritenersi superato il rilievo oggetto dell'istruttoria già esperita (propria delibera n. 23/2019/FRG) relativo alle spese per attività di comunicazione, poste in essere a decorrere dal 22 agosto 2018 (data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, Numero Straordinario n. 1 al B.U. n. 33/Sez. gen. dei decreti di convocazione dei comizi elettorali del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento).

Si osserva, preliminarmente, che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e

per la comunicazione politica”) così prevede all’art. 9, rubricato “Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione”: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Il rispetto del divieto di attività di comunicazione nel periodo pre-elettorale, a sua volta, assurge a parametro di correttezza e di coerenza delle spese dei gruppi consiliari dei consigli regionali, come espressamente stabilito nell’Allegato al d.P.C.M. 21/12/2012 (recante “Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012”), secondo cui all’art. 1, c. 3, lett. d), *“La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: [omissis] d) non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”*.

Le su richiamate Linee guida sono state recepite espressamente dal Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, come disposto dal Regolamento consiliare n. 33/2013 della Regione e, in particolare, dall’art. 3, secondo cui *“L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai gruppi consiliari per l’assolvimento delle proprie funzioni l’assegnazione di contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale, secondo le linee guida per il rendiconto di esercizio annuale approvate con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 dicembre 2012 e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 (Allegato A)”*.



11. Occorre, sia pure sommariamente, soffermarsi sull’analisi della disciplina della comunicazione politica nei periodi di campagna elettorale, per definirne esattamente l’ambito di operatività rispetto ai gruppi consiliari delle assemblee elettive e, nel caso in esame, del Consiglio regionale.

Essendo pacifica l’individuazione dell’intervallo temporale di operatività del divieto (fin dalla data della indizione dei comizi elettorali), occorre soffermarsi su tre aspetti: *ratio* della disciplina, ambito soggettivo (nei confronti di chi opera il divieto) e oggettivo del divieto (nozione di attività di comunicazione vietata).

Per ragioni di ordine logico, occorre preliminarmente individuare i destinatari del divieto di comunicazione istituzionale nel periodo pre-elettorale.

A tal riguardo, in disparte valutazioni sull'opzione ermeneutica a favore di una nozione sostanziale e non meramente formale di pubblica amministrazione e sulla natura giuridica dei gruppi consiliari e della loro disciplina nel caso di vincolo di destinazione dei contributi pubblici per finalità istituzionali, è agevole, nella presente fattispecie, dissipare ogni dubbio in merito all'applicabilità della disciplina del divieto di comunicazione anche ai gruppi consiliari regionali.

Come sopra esposto, le Linee guida contenute nel d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, a loro volta espressamente richiamate dall'art. 3 del Regolamento consiliare n. 33/2013, estendono anche ai gruppi consiliari regionali - in modo chiaro e incontrovertibile - il divieto di effettuare *"spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"* (art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A alle Linee guida).

Risultano, pertanto, destituite di fondamento le osservazioni del gruppo consiliare *"Südtiroler Freiheit"*, secondo cui i gruppi consiliari non potrebbero considerarsi pubbliche amministrazioni, allegando a sostegno una nota (priva di data e protocollo) del Comitato provinciale per le comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano, recante *"Alcuni chiarimenti sulla legge della par condicio"* (*"Einige Klarstellungen zur par condicio"*), secondo cui *"I gruppi costituiti nell'ambito delle assemblee legislative (nel nostro caso Consiglio provinciale e Consiglio regionale) non sono classificati come pubblica amministrazione e pertanto non soggetti all'articolo 9 della legge sulla par condicio"*.

In ossequio alla gerarchia delle fonti, una circolare non può certo abrogare una disposizione contenuta in un d.P.C.M. e in un regolamento di un Consiglio regionale e detta nota risulta, vieppiù, in contraddizione con altra circolare del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, prot. n. LTG_0003806 di data 1° agosto 2018, nella quale è scritto che *"i gruppi costituiti nell'ambito delle assemblee legislative non sono classificati come amministrazioni pubbliche e non sono quindi soggette alla par condicio, sempreché non utilizzino risorse della pubblica amministrazione per le proprie comunicazioni"*.

Ed è proprio questo il punto dirimente.

Il gruppo consiliare può svolgere attività di comunicazione politica nel periodo "sensibile", ma non può utilizzare denaro pubblico e, quindi, parte dei contributi erogati dal Consiglio regionale. Deve esserci, pertanto, una netta distinzione di risorse, di mezzi e di personale utilizzati.

Si comprende il senso della disciplina, considerando la *ratio* delle disposizioni in esame, sia di quella nazionale sia di quella specificamente dettata per i gruppi consiliari.

Si vuole, infatti, evitare che le pubbliche amministrazioni o i gruppi destinatari di contributi pubblici nell'esercizio di una rilevante attività politico - istituzionale possano, comunicando, fornire *"una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"* (per usare le parole della sentenza Corte cost. n. 502 del 2000 relative all'art. 9 della legge n. 28/2000). L'attività di comunicazione, realizzata dall'amministrazione o dal gruppo consiliare durante questo periodo "sensibile", si sovrapporrebbe all'attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.

Sottesa a questa disciplina è la chiara esigenza di impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti nei confronti degli sfidanti, date le innumerevoli facilitazioni, in termini di comunicazione, di visibilità, e di risorse e denaro pubbliche, di cui i primi dispongono in via esclusiva e gratuita.

Nella legislazione elettorale repubblicana trova, infatti, riconoscimento esplicito la tendenziale parità di trattamento tra tutti i soggetti competitori, come statuito dalla Corte Costituzionale fin dal 1964 con la sentenza n. 48, al fine di assicurare *"in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica"* (Corte cost. sent. cit.) la genuinità e, dunque, l'effettiva libertà di formazione delle scelte di voto da parte degli elettori.

Chiariti l'ambito soggettivo di operatività della norma e la sua *ratio*, occorre circoscrivere la nozione di *"attività di comunicazione istituzionale"* vietata dall'art. 1, c. 3, lett. d), dell'allegato A) alle Linee guida e dall'art. 9 della legge n. 28/2000. Un punto di partenza potrebbe essere l'ampia definizione contenuta all'art. 1, c. 1, punto 4) della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, secondo cui *"...sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle [...] volte a conseguire:*

- a) *l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;*
- b) *la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;*
- c) *la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente"*.

Si rileva, altresì, che la disposizione di cui all'allegato A) citato relativa ai gruppi consiliari ha una formulazione più restrittiva della disposizione nazionale, vietando le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale *tout court* e rinviando alla normativa statale in



materia di par condicio esclusivamente ai fini dell'individuazione del periodo di vigenza del divieto. Non c'è, quindi, alcun recepimento da parte delle disposizioni di cui al d.P.C.M. della norma di cui all'art. 9, nella parte in cui consente comunque le attività di comunicazione istituzionale *"effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.

E, in ogni caso, resta fermo che tra le attività di comunicazione vietate sono sicuramente ricomprese, per tutto quanto fin qui esposto, iniziative comunicative che abbiano, come finalità principale, la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale del gruppo, stimolando in tal modo una rappresentazione positiva di una determinata opzione elettorale. Trattasi della cosiddetta comunicazione di immagine, che a differenza della comunicazione di servizio, che si caratterizza per l'utilità rispetto all'interesse degli amministrati, mira a procurare un vantaggio, anche in termine di immagine politica, al gruppo che la utilizza (cfr. Sezione Campania, delibera n. 62/2016/FRG).

12. Orbene, il gruppo consiliare ha effettuato spese per comunicazione della propria attività nel periodo precedente le elezioni, come si evince agevolmente dalla documentazione presentata dal gruppo consiliare, spese che il Collegio ritiene irregolari perché non conformi al criterio di correttezza, come esplicitamente declinato dal legislatore nazionale e regionale. Le spese delle quali si tratta, per un importo complessivo di euro 15.143,51, sono le seguenti, concentrate in un arco temporale di 55 giorni:

1) Interbrennero spa - fattura n. 458 del 24.8.2018	euro 201,30
2) der Vinschger - fattura n. 1265 del 29.8.2018	euro 2.196,00
3) effekt! - fattura n. 1575 del 30.8.2018	euro 244,26
4) Athesia Medien - fattura n. 20715 del 17.9.2018	euro 5.241,12
5) effekt! - fattura n. 1748 del 19.9.2018	euro 5.086,85
6) Teatro comunale Sterzing - fattura n. 52 del 27.9.2018	euro 97,60
7) Athesia Medien - fattura n. 23181 del 11.10.2018	euro 1.933,64
8) Comune di Varna - fattura n. 171 del 18.10.2018	euro 142,74.

Le spese, qui contestate, sono state effettuate nel periodo decorrente dal 22 agosto 2018, data di convocazione dei comizi elettorali, che a sua volta coincide con la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol dei decreti di convocazione dei comizi elettorali del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento.

Si tratta documentalmente di somme, attinte al fondo per le spese di funzionamento del gruppo consiliare "Südtiroler Freiheit", erogate per pagare, come dichiarato dal gruppo stesso, l'affitto di una sala per serata informative nei confronti della popolazione su tematiche care al gruppo consiliare e sulle iniziative assunte dal gruppo in Consiglio regionale (spese sub 1, 6, 8), o a titolo di corrispettivo per l'elaborazione di brochure, manifesti, annunci relativi a eventi informativi organizzati dal gruppo (*Informationsveranstaltungen, Informations- und Diskussionsabend*), sempre al fine di rendere la popolazione edotta dell'attività svolta dal gruppo in Consiglio regionale (spese sub 2, 3, 4, 5, 7).

Così ad esempio, si legge nella documentazione relativa alla fattura sub n. 4 (per l'importo di euro 5.241,12) che si tratta di una spesa per *"l'annuncio "Traffico da paura: ora basta!" nella sezione degli annunci della Val d'Isarco sul quotidiano Dolomiten del 24.09.2018 [...] Per questa spesa si tratta dell'annuncio di un evento informativo del Gruppo consiliare, durante il quale la popolazione è stata informata circa le problematiche del crescente carico di transito e sono state presentate le iniziative del Gruppo consiliare in Consiglio regionale"*.

Al riguardo si evidenzia che il Gruppo non ha negato la destinazione ad attività di comunicazione all'esterno delle somme oggi contestate, essendo stato lo stesso a dichiarare, nella documentazione trasmessa a questa Sezione, che trattasi di spese per attività di informazione alla popolazione circa l'attività svolta dal gruppo, limitandosi peraltro - in risposta alla richiesta di chiarimenti contenuta nella delibera n. 23/2019/FRG - ad asserire la non assoggettabilità dei gruppi consiliari alla normativa in materia di par condicio.

Si ritiene, pertanto, che le spese in oggetto riguardino attività di comunicazione, rivolta all'esterno ai cittadini (sono, si ribadisce, eventi informativi diretti a pubblicizzare all'esterno le iniziative assunte dal gruppo consiliare "Südtiroler Freiheit", con il logo del gruppo stesso), per illustrare l'attività svolta dal gruppo, con evidenti finalità di carattere elettorale-propagandistico, utilizzando risorse pubbliche con una chiara deviazione dalla finalità pubblicistica per la quale sono erogati contributi ai gruppi consiliari, con la conseguente alterazione delle eguali opportunità dei candidati.

Nel caso di specie, ricorrono ad avviso di questo Collegio tutti i presupposti, sotto il profilo temporale, soggettivo e oggettivo, per l'operatività del divieto di cui all'art.1, c. 3, lett. d) dell'allegato A) alle Linee guida approvate con d.P.C.M del 21 dicembre 2012.

Per tali motivi, va deliberata la non regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare "Südtiroler Freiheit", con riferimento alle spese per attività di comunicazione nel periodo



antecedente le elezioni per i membri dei Consigli provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e, quindi, del Consiglio regionale per il Trentino - Alto Adige/ Südtirol, per l'ammontare complessivo di euro 15.143,51, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

13. Si rammenta, da ultimo, che al rendiconto del Gruppo deve essere aggiunta la seguente precisazione: *“Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 23/2019/FRG”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol *“Südtiroler Freiheit”*, per il periodo 1° gennaio 2018 - 19 novembre 2018;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare *“Südtiroler Freiheit”*, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 1, c. 11 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, nonché dell'art. 9, c. 4, del Regolamento consiliare n. 33/2013, ivi compresa la pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, e alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza.

Manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Sarà cura del Presidente del Consiglio regionale informare questa Sezione dell'avvenuta restituzione da parte del gruppo "Südtiroler Freiheit" delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della reversale d'incasso.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

Alessia DI GREGORIO

Alessia Di Gregorio

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

Anna Maria Rita Lentini



Depositata in segreteria il 1 MAR 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

Anna Maria Guidi



CORTE DEI CONTI

DER RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol

Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar
Alessia DI GREGORIO	Erste Referendarin (Berichterstatteerin)

Ratssitzung vom 27. Februar 2019

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 161 vom 21. März 1953;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die

Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39 vom 6. März 2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33/2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 16. Jänner 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 23/2019/FRG vom 4. Februar 2019, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 18. Februar 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den weiteren Antrag auf Klärung, der mit Schreiben vom 21. Februar 2019 übermittelt worden ist;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 26. Februar 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 5/2019 vom 21. Februar 2019, mit der der Präsident der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin und ersten Referendarin, Frau Drⁱⁿ Alessia Di Gregorio

PRÄMISSEN

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_taa-16/01/2019-0000198-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Jänner 2018 – 20. November 2018 sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der XV. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Südtiroler Freiheit“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 23/2019/FRG vom 4. Februar 2019 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktion der 18. Februar 2019 festgesetzt wurde.

Innerhalb der gesetzten Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 18. Februar 2019 (Protokoll Nr. cr_taa-18/02/2019-0000695-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 284 am selben Tag eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Mit Schreiben vom 21. Februar 2019 wurden weitere Klarstellungen angefordert, um die Untersuchungen abschließen zu können.

Am 26. Februar 2019 übermittelte der Präsident des Regionalrates die zusätzlich angeforderten Unterlagen.

SACHVERHALT

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der genannten Verordnung des Regionalrates enthalten, die mit Beschluss des Regionalrates Nr. 33 vom 10. September 2013 genehmigt und später mit dem Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014 abgeändert worden ist (in der Folge „Verordnung Nr. 33/2013“ genannt), und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf das Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, insbesondere was den Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, so wie durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert, anbelangt.

Aufgrund der in den Artikeln 1 und 9 Absatz 4 der besagten Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Übernahme des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012 (in der Folge Gesetzesdekret Nr. 174/2012 genannt), finden bei den Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen nun die Absätze 9, 10, 11 und 12 des Gesetzesdekretes 174/2012 Anwendung. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die besagten Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an, regelt die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, ermittelt die zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien - und die entsprechenden Buchhaltungsunterlagen und organisiert die nachfolgende Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekrets 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten. Darüber hinaus regelt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof.

2. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen der Fraktionen der Regionalräte (und Autonomen Provinzen) in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, wie durch das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichts abgeändert). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen (siehe Kontrollsektion Friaul Nr. 64/2014) stammen.

Die Rückerstattungspflicht stellt keine Sanktion für den Verstoß von Verhaltensweisen dar - für deren allfällige Untersuchung ein anderer Richter oder eine andere Instanz dieses Rechnungshofes zuständig ist -, sondern zielt darauf ab, den Bilanzausgleich zu

gewährleisten bzw. wieder herzustellen, wenn dieser durch Ausgaben beeinträchtigt wurde, die nicht im Zusammenhang mit den institutionellen Zielen der Fraktionen stehen. Der Beschluss dieses Rechnungshofes liefert dem Regionalrat darüber hinaus nützliche Hinweise für eine gesamtheitliche Einschätzung der Mittel, die den Ratsfraktionen für ihre Tätigkeit zu institutionellen Zwecken zugeteilt werden, was dazu beiträgt, dass die Höhe dieser Beiträge im Rahmen einer mehrjährigen finanziellen Planung genauer berechnet werden kann.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 neben der „Änderung“ des Artikels 1 Absätze 9 bis 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 festgestellt hat, dass die von den zuständigen regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofes durchzuführende Kontrolle darin besteht, eine verbindliche Analyse durchzuführen, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die Zweckbestimmung der Ausgaben und deren Übereinstimmung mit den Ausgabenermächtigungen überprüft, wobei festgestellt wird, ob diese Ausgaben effektiv für institutionelle Zwecke getätigt wurden. Die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind und der entsprechenden Kontrolle unterliegen, wird damit keineswegs beeinträchtigt.

Der Verfassungsgerichtshof hat demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei er als Parameter die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erstellten Muster verwendet hat und nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingegangen ist, die die Ratsfraktionen im Rahmen ihres institutionellen Mandats völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174 von 2012 *"die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben"* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien zitiert Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *"Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben"*, wobei *"die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben"* (Absatz 2) und *"die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken"* (Absatz 3) ist, mit der weiteren

Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zwecken entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken vorgenommen wurden.

Schließlich sei im Hinblick auf die von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübte Kontrolle auch auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, das bereits zitierte Urteil Nr. 59/2014 und die jüngsten Urteile Nr. 1, 5, 39, 43 und 61/2015/EL sowie Nr. 15, 20, 22 und 24/2016/EL).

3. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischen Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat auch darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Beschaffenheit im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates besitzen"*.

Wenn es auf einer Seite stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatistische Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es aber ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die beitragsfähigen Ausgaben und diejenigen auf, die von der Beitragsleistung des Regionalrates ausgeschlossen sind. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B eingeführt, die das Buchhaltungsmuster enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (*"...Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen"*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

5. Vor diesem Hintergrund nimmt die Kontrollsektion zur Kenntnis, dass die Kontrolle der Rechnungslegung 2018 der regionalen Ratsfraktion „Südtiroler Freiheit“ - so wie in den Vorjahren auch - dieses Jahr nach den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, die Gebarungsvorgänge zu überprüfen, die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung festzustellen und die Ausgabenbelege korrekt und genau zu erfassen.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und die Kontrolle erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

6. Konkret wurde die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Darstellung der Verwaltungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Abstimmung der Kassenbestände zwischen den einzelnen Finanzjahren geprüft.

Anschließend wurde die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft und die nachstehend angeführten Bemerkungen geäußert. Insbesondere wurden die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen buchhalterischen Ausgaben geführt haben, untersucht, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

In Bezug auf die Ausgaben für das Personal wurde schließlich die Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen überprüft.

7. In Anbetracht der Tatsache, dass am 4. März 2018 und 21. Oktober 2018 jeweils Parlamentswahlen und Landtagswahlen in der Autonomen Provinz Bozen und Trient stattgefunden haben (wobei nicht zu vergessen ist, dass die Landtagsmitglieder von Trient und Bozen gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Sonderstatuts rechtmäßig auch Regionalratsmitglieder sind), ist auch die Einhaltung des Artikels 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A) zum DPMR vom 21. Dezember 2012, auf den sich auch Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 bezieht, festgestellt worden. Dieser besagt, dass

"die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen dürfen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl."

8. Außerdem wurde die Rückgabe der langlebigen Gebrauchsgüter, die von der Fraktion angekauft und ins Inventar der zugewiesenen Güter aufgenommen worden waren, festgestellt.
9. Der Vorsitzende der Ratsfraktion hat auch nachgewiesen, dass die Summe in Höhe von Euro 18.199,40 an die Ratsfraktion zurückbezahlt worden ist (Überweisung vom. 28. Mai 2018), wie von der Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 32/2018/FRG (betreffend die Rechnungslegung 2017) verfügt. Er hat weiters nachgewiesen, dass der nicht verwendete Betrag des "abschließenden Kassabestandes für laufende Ausgaben" gemäß Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 an den Regionalrat zurückgezahlt worden ist.
10. Nach den durchgeführten Kontrollen und Prüfung der vorgelegten zusätzlichen Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase vorgenommenen Klarstellungen ist die Sektion zur Ansicht gelangt, dass die in der Voruntersuchung aufgezeigten Mängel (Beschluss Nr. 23/2019/FRG) hinsichtlich der Ausgaben für institutionelle Mitteilungen, die ab dem 22. August 2018 getätigt wurden (Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol, außerordentliches Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 33/All. Sekt., der Dekrete des Präsidenten der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient zur Ausschreibung der Wahlen) nicht behoben worden sind.
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass das Gesetz Nr. 28 vom 22. Februar 2000 betreffend „Bestimmungen über den gleichberechtigten Zugang zu Informationsmitteln und politischer Berichterstattung über Wahlen und Referenden“ bei Artikel 9 „Regelung der institutionellen Kommunikation und der Informationspflichten“ vorsieht, dass *"allen öffentlichen Verwaltungen von der Wahlkundmachung bis zum Abschluss der Wahlvorgänge die Ausübung von Kommunikationstätigkeiten untersagt ist, mit Ausnahme derjenigen, die in unpersönlicher Form durchgeführt werden und für die wirkungsvolle Abwicklung ihrer Funktionen unerlässlich sind"*.
Die Einhaltung des Verbots von Kommunikationstätigkeiten im Vorfeld der Wahlen wird somit zu einem Parameter für die Richtigkeit und Kohärenz der Ausgaben der

Regionalratsfraktionen, wie im Anhang zum DPMR vom 21/12/2012 „Umsetzung der Leitlinien für die von den Regionalratsfraktionen genehmigten Rechnungslegungen gemäß Artikel 1 Absatz 9 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012“ ausdrücklich hervorgehoben. Darin wird in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe d) Folgendes besagt: *"Die Richtigkeit bezieht sich auf die Übereinstimmung der Ausgaben mit den vom Gesetz vorgesehenen Zielsetzungen und fußt auf folgenden Grundsätzen: (omissis) d) im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den gesamtstaatlichen Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig."*

Die oben genannten Leitlinien wurden vom Regionalrat der Autonomen Region Trentino - Südtirol zur Anwendung gebracht, wie in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates und insbesondere in Artikel 3 festgelegt, wonach *"zur Abwicklung ihrer Funktionen das Präsidium den Fraktionen des Regionalrates finanzielle Mittel aus dem Haushalt zusichert, die nach den Richtlinien für die jährliche Rechnungslegung, die mit Beschluss der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen vom 6. Dezember 2012 genehmigt wurden und in das Dekret des Ministerpräsidenten vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013 (Anlage A) eingeflossen sind, ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen."*

11. Es soll vorab kurz auf die Regelung der politischen Berichterstattung während des Wahlkampfes eingegangen werden, um die zulässigen Tätigkeiten der Fraktionen der gesetzgebenden Organe und, in diesem Fall, des Regionalrats genau festzulegen.

Da der Zeitraum, der für dieses Verbot gilt, genau eingegrenzt ist, (ab dem Zeitpunkt der Ausschreibung der Wahlen), ist es notwendig, drei Aspekte eingehend zu untersuchen: die Ratio der Regelung, den subjektiven Rahmen (in Bezug auf diejenigen, für die das Verbot gilt) und den objektiven Rahmen des Verbots (Begriff der untersagten Kommunikationstätigkeit).

Aus logischen Gründen ist es notwendig, zunächst die Adressaten des Verbots der institutionellen Kommunikation vor den Wahlen genau zu definieren.

In diesem Zusammenhang ist es - abgesehen von den Überlegungen über die hermeneutische Auslegung des substantiellen und nicht nur formellen Begriffs der öffentlichen Verwaltung und Rechtsnatur der Ratsfraktionen und ihrer Regelung im Falle einer Einschränkung der Zweckbestimmung öffentlicher Beiträge für institutionelle Zwecke - somit notwendig, jeden Zweifel an der Anwendbarkeit der Regelung über das Kommunikationsverbot auch auf die Regionalratsfraktionen auszuräumen.

Wie bereits erwähnt, wird mit den im DPMR vom 21. Dezember 2012 enthaltenen Leitlinien, auf die wiederum in Artikel 3 der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 ausdrücklich Bezug genommen wird, das Verbot - klar und unmissverständlich - auch auf die Regionalratsfraktionen ausgedehnt, denen es untersagt ist *„im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, Ausgaben für institutionelle Mitteilungen zu tätigen“* (Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c), Anhang A der Leitlinien). Daher wird die Erklärung der Ratsfraktion „Südtiroler Freiheit“, dass die Ratsfraktionen nicht den öffentlichen Verwaltungen gleichgestellt werden, zurückgewiesen. Die Ratsfraktion begründete dies mit einem beigelegten Schreiben (ohne Datum und Protokoll) des Landesbeirates für Kommunikationswesen der Autonomen Provinz Bozen mit dem Betreff "Einige Klarstellungen zur par condicio", wonach *"die Fraktionen in einem gesetzgebenden Organ (in unserem Fall Landtag und Regionalrat) nicht als öffentliche Verwaltung gelten und deshalb nicht den "Par-Condicio-Vorschriften" unterliegen"*.

Gemäß der Hierarchie der Quellen kann ein Rundschreiben keineswegs eine Bestimmung aufheben, die in einem DPMR und in einer Verordnung eines Regionalrates enthalten ist. Dieses Schreiben steht zudem im Widerspruch zu einem anderen Rundschreiben des Südtiroler Landtages Prot. Nr. LTG_0003806 vom 1. August 2018, in dem es heißt: *"Parlamentarische Fraktionen werden ausdrücklich nicht zur öffentlichen Verwaltung gezählt und sind vom Par-Condicio-Gesetz an sich nicht betroffen. Allerdings gilt das nur, solange sie nicht Ressourcen der Verwaltung für ihre Kommunikation verwenden"*.

Und genau das ist der entscheidende Punkt.

Die Ratsfraktion kann in der "sensiblen" Zeit zwar politische Kommunikationstätigkeiten durchführen, aber sie kann dafür keine öffentlichen Gelder und somit auch nicht teilweise die vom Regionalrat ausbezahlten Beiträge verwenden. Es muss daher eine klare Unterscheidung zwischen den hierfür eingesetzten Ressourcen, Mitteln und dem Personal geben.

Der Sinn dieser Regelung ist einleuchtend, wenn man die Ratio der staatlichen und der für die Ratsfraktionen festgelegten Bestimmungen untersucht.

Das Ziel war es nämlich zu vermeiden, dass die öffentlichen Verwaltungen oder Fraktionen, die öffentliche Beiträge für die Ausübung einer bedeutenden politisch-institutionellen Tätigkeit erhalten, *„zu Wahlzwecken eine suggestive Berichterstattung über die Verwaltung und ihre Organe liefern können“* (wie wörtlich im Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 502 aus dem Jahr 2000 in Bezug auf Artikel 9 des Gesetzes Nr. 28/2000 festgehalten). Die Kommunikationstätigkeit, die von der Verwaltung oder der Ratsfraktion in diesem "sensiblen" Zeitraum durchgeführt wird, würde sich mit der Propagandatätigkeit der Listen

und Kandidaten überschneiden, was zu einer parallelen Form des Wahlkampfes führen würde, der sich jeglicher Regelung entzieht.

Dieser Disziplin liegt die klare Notwendigkeit zugrunde, zu verhindern, dass die amtierenden Politiker gegenüber den neuen Kandidaten Wahlvorteile haben und diese aufgrund der unzähligen Möglichkeiten in Bezug auf Kommunikation, Sichtbarkeit, Ressourcen und öffentliche Gelder, über die sie ausschließlich und kostenlos verfügen, konsolidieren können.

In der italienischen Wahlgesetzgebung wird die Gleichbehandlung aller konkurrierenden Subjekte ausdrücklich anerkannt, wie vom Verfassungsgericht bereits 1964 mit dem Urteil Nr. 48 festgelegt, um *"in einem der wichtigsten Momente für die Ausübung der Demokratie"* (Verfassungsgerichtshof, oben genanntes Urteil) die Authentizität und damit die effektive Entscheidungsfreiheit der Wähler zu gewährleisten.

Nach dieser Klärung über den subjektiven Rahmen der Bestimmung und ihrer Ratio ist es notwendig, den Begriff *"institutionelle Mitteilungen"* zu definieren, die von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe d) Anhang A) der Leitlinien und durch Artikel 9 des Gesetzes Nr. 28/2000 verboten werden. Ein Ausgangspunkt könnte die weit gefasste Definition in Artikel 1 Absatz 1 Punkt 4) des Gesetzes Nr. 150 vom 7. Juni 2000 über *"Regeln für die Informations- und Kommunikationstätigkeiten der öffentlichen Verwaltungen"* sein, wonach *"als institutionelle Informations- und Kommunikationstätigkeiten solche betrachtet werden, die auf Folgendes abzielen:*

- a) *Information an die Medien über die Presse, audiovisuelle und telematische Instrumente;*
- b) *externe Kommunikation, die sich an Bürger, an die Gemeinschaft und an andere Körperschaften richtet und mit jeglichen technischen und organisatorischen Mitteln erfolgt;*
- c) *die interne Kommunikation, die innerhalb jeder Körperschaft durchgeführt wird".*

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Bestimmung laut der angeführten Anlage A) betreffend die Ratsfraktionen restriktiver ausgelegt ist als die staatliche Bestimmung, da die Ausgaben für institutionelle Mitteilungen tout court verboten werden und auf die staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Par-Condicio lediglich für die Festsetzung des Zeitraums verwiesen wird, in dem genanntes Verbot gilt. Somit ist in den Bestimmungen des DPMR die Regelung laut Artikel 9, sprich jenes Teils nicht übernommen worden, laut dem eine *„unpersönliche und für eine wirkungsvolle Abwicklung der eigenen Aufgaben unerlässliche Öffentlichkeitsarbeit ausdrücklich erlaubt ist.“*

Aufgrund der bisher angeführten Gründe steht jedoch auf jeden Fall fest, dass zu den nicht zulässigen institutionellen Mitteilungen jene zählen, deren wesentliche Zielsetzung

darin besteht, das politische Image oder die institutionelle Tätigkeit der Fraktion zu fördern und somit im Rahmen einer bestimmten Wahlmöglichkeit ein positives Erscheinungsbild hervorzurufen. Es handelt sich hierbei um die so genannte "Imagekommunikation", die im Unterschied zu einer allgemeinen Kommunikation, deren Wesensmerkmal die Nützlichkeit im Zusammenhang mit den Interessen der Adressaten ist, darauf abzielt, der Fraktion, die diese betreibt, einen Vorteil, auch was deren politisches Image anbelangt, zu bescheren (cfr. Sezione Campania, delibera n. 62/2016/FRG).

12. Die Ratsfraktion hat - so wie aus den von der Ratsfraktion vorgelegten Unterlagen klar hervorgeht - in der Vorwahlzeit Ausgaben für Mitteilungen über die eigene Tätigkeit vorgenommen, die die Kontrollsektion für unrechtmäßig erachtet, das sie dem Grundsatz der Richtigkeit, der vom gesamtstaatlichen und regionalen Gesetzgeber eingefordert wird, widersprechen.

Bei den betroffenen Ausgaben im Ausmaß von insgesamt 15.143,51 Euro, die in einem Zeitraum von 55 Tagen getätigt worden sind, handelt es sich um folgende:

1)	Interbrenner AG - Rechnung Nr. 458 vom 24.8.2018	Euro 201,30
2)	der Vinschger - Rechnung Nr. 1265 vom 29.8.2018	Euro 2.196,00
3)	effekt! - Rechnung Nr. 1575 vom 30.8.2018	Euro 244,26
4)	Athesia Medien - Rechnung Nr. 20715 vom 17.9.2018	Euro 5.241,12
5)	effekt! - Rechnung Nr. 1748 vom 19.9.2018	Euro 5.086,85
6)	Stadtbühne Sterzing - Rechnung Nr. 52 vom 27.9.2018	Euro 97,60
7)	Athesia Medien - Rechnung Nr. 23181 vom 11.10.2018	Euro 1.933,64
8)	Gemeinde Vahrn - Rechnung Nr. 171 vom 18.10.2018	Euro 142,74.

Die hier beanstandeten Ausgaben sind in der Zeit ab dem 22. August 2018 getätigt worden sind, dem Tag der Ausschreibung der Wahlen, der zudem mit dem Tag der Veröffentlichung der Dekrete der Landeshauptleute von Südtirol und Trient über die Ausschreibung der Wahlen im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol übereinstimmt.

Es handelt sich - so wie aus den vorgelegten Unterlagen hervorgeht - um Beträge, die dem Fonds für die Arbeitsabwicklung der Ratsfraktion „Südtiroler Freiheit“ entnommen worden sind und für die Bezahlung - so wie Ratsfraktion erklärt hat - der Gebühr für die Anmietung eines Saales für die Abhaltung eines Informationsabends für die Bevölkerung zu den der Ratsfraktion am Herzen liegenden Themen und um über die von der regionalen Ratsfraktion durchgeführten Initiativen zu berichten (Ausgaben sub 1, 6, 8) oder für die Erstellung von Broschüren, Plakaten, oder die Ankündigung von

Veranstaltungen der Fraktion (*Informationsveranstaltungen, Informations- und Diskussionsabend*) verwendet worden sind, und zwar stets mit dem Ziel, die Bevölkerung über die von der regionalen Ratsfraktion durchgeführten Tätigkeit zu informieren. (Ausgaben sub 2, 3, 4, 5, 7).

So steht zum Beispiel in den Unterlagen betreffend die Rechnung sub 4 (in Höhe von 5.241,12), dass diese Ausgabe für die Anzeige *“Transit-Terror: Wir ziehen die Notbremse!” im Anzeigenteil Eisacktal in der Tageszeitung Dolomiten vom 24.09.2018 [...] getätigt wurde. Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die Ankündigung einer Informationsveranstaltung der Regionalratsfraktion, bei der die Bevölkerung über die Problematik der zunehmenden Transitbelastung informiert wurde sowie die Initiativen der Regionalratsfraktion im Regionalrat vorgestellt wurden“*.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Fraktion die Verwendung der heute beanstandeten Beträge für institutionelle Mitteilungen zwar nicht in Frage gestellt hat, da sie in den dieser Sektion übermittelten Unterlagen erklärt hat, dass es sich um Ausgaben für Informationen an die Bevölkerung über die von der Fraktion ausgeübte Tätigkeit handelt, sich jedoch – in Beantwortung auf den im Beschluss Nr. 23/2019/FRG enthaltenen Antrag auf Klarstellung – darauf beschränkt hat, zu behaupten, dass die Ratsfraktionen nicht den Bestimmungen über die *Par-Condicio* unterliegen.

Somit wird die Ansicht vertreten, dass die genannten Ausgaben institutionelle Mitteilungen betreffen, die an die Bürger ergangen und somit nach außen gerichtet sind (es handelt sich um Informationsveranstaltungen der Ratsfraktion *„Südtiroler Freiheit“* mit dem Logo der Fraktion selbst), um die von der Fraktion geleistete Arbeit zu erläutern, wobei diese zu Wahl- und Propagandazwecken erfolgt ist, wobei hierfür öffentliche Geldmittel mit einer deutlichen Abweichung vom Zweck, für den die Beiträge an die Ratsfraktionen ausbezahlt werden, verwendet worden sind, mit der sich daraus ergebende Verzerrung der Chancengleichheit der Kandidaten.

Im vorliegenden Fall sind laut Ansicht des Rechnungshofes alle Voraussetzungen – zeitlicher, subjektiver und objektiver Natur – dafür gegeben, dass das Verbot laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe d) der Anlage A) der mit DPMR vom 21. Dezember 2012 genehmigten Leitlinien greift.

Aus diesem Grund wird die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung 2018 der Ratsfraktion *„Südtiroler Freiheit“* mit Bezug auf die Ausgaben für institutionelle Mitteilungen im Zeitraum vor den Wahlen für die Erneuerung des Südtiroler und des Trentiner Landtages und demnach des Regionalrates der autonomen Region Trentino-

Südtirol im Ausmaß von 15.143,51 Euro beschlossen, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

13. Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass die Rechnungslegung der Faktion mit folgender Präzisierung versehen werden muss: *"Neu überarbeitete Rechnungslegung aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofs der Kontrollsektion Trient Nr. 23/2019/FRG"*.

Aus diesen Gründen

erlässt

der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, seine endgültige Entscheidung und

stellt

- beschränkt auf den im einführenden Teil präzisierten Bereich - die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Südtiroler Freiheit“ für den Zeitraum 1. Jänner 2018 - 19. November 2018 **fest**;

verfügt,

dass das zuständige Amt dieser Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Südtiroler Freiheit“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die laut Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, so wie mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2004 abgeändert, und laut Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats vorgesehenen Obliegenheiten, einschließlich der Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates, und an den regionalen Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes für die jeweilige Zuständigkeit übermittelt.

beauftragt

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, diesen Beschluss im Sinne des DPR Nr. 574 vom 15. Juli 1988 ins Deutsche übersetzen zu lassen.

Der Präsident des Regionalrats wird diese Kontrollsektion über die von der Fraktion "Südtiroler Freiheit" vorgenommene Rückerstattung der beanstandeten Beträge mittels Zusendung einer Kopie des Inkassobelegs informieren.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 27. Februar 2019.

Die berichtserstattende Richterin

Alessia DI GREGORIO

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

Hinterlegt im Sekretariat 1.03.2019

Die leitende Beamtin

Anna Maria GUIDI

Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol

VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION
(ARTIKEL 8)

LEGISLATURPERIODE 2013-2018

HAUSHALTSJAHR 2018

REGIONALRATSFRAKTION

Süd-Tiroler Freiheit

Im Haushaltsjahr verfügbare Einnahmen

1. GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	Euro	14.400,00
2. GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	13.500,00
3.1 SONSTIGE EINNAHMEN (Abdeckung Fehlbetrag Personalkosten)	Euro	18.199,40
3.2 SONSTIGE EINNAHMEN (Verfügbarkeitssaldo Bankkonto 10.12.18 laut Rechnungshof)	Euro	11,64
4. KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	Euro	40.671,26
5. KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	-18.199,40
EINNAHMEN GESAMT	Euro	68.582,90

AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES


1. PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	7.428,61
2. ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	7.333,91
3. AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	Euro	27.552,73
4. AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	Euro	2.280,71
5. POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	Euro	0,00

6. FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	Euro	0,00
7. AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	Euro	0,00
8. AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	Euro	0,00
9. AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	Euro	389,00
10. AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	Euro	15.355,83
11. AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	Euro	0,00
12. AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	Euro	271,26
13. AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN, UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNIKEN UND HILFSDIENSTEN)	Euro	441,64
14. SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	Euro	679,50
14.1 F24 IRAP		453,90
14.2 Stempelsteuer		101,60
14.3 Bankgebühren		124,00
AUSGABEN GESAMT	Euro	61.733,19

TATSÄCHLICH FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

		Prüfsummen
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	Euro	40.671,26
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	Euro	-18.199,40
		22.471,86
Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	Euro	46.111,04
AUSGABEN während des Haushaltsjahres	Euro	61.733,19
		-15.622,15
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	Euro	8.112,23
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	Euro	-1.262,52
		6.849,71

DER FRAKTIONS-VORSITZENDE



Bozen, den 12.02.2019



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 23/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 26 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il relatore, Primo referendario dott.ssa Alessia Di Gregorio

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Team Autonomie - Bürger Union".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 23/2019/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_tas-18/02/2019-0000695-P) acquisita al protocollo della Corte dei conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 26 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio regionale (prot. Corte dei conti n. 334 di pari data) ha trasmesso gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata,



nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti.

2. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L'obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti - il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte - ma mira a garantire l'equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato lesa da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell'opportuno dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver "emendato" l'art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un'analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell'utilizzazione delle somme, bensì ne

verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 "attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida" (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "veridicità e correttezza delle spese", specificando che "la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute" (c. 2), mentre "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL).



3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a carico del bilancio del*

Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Team autonomie - Bürger Union" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le



finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

7. Considerato, altresì, che in data 4 marzo 2018 e in data 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (si ricorda, a tal riguardo, che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*.

Infine, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

8. È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

9. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione rileva che non può, tuttavia, ritenersi superato il rilievo oggetto dell'istruttoria già esperita che l'impegno di spesa del valore di euro 79,00 per il rinnovo dell'abbonamento annuale al Servizio Audio "Sound Cloud" del 22 novembre 2018 è maturato dopo l'insediamento dell'assemblea

legislativa neoeletta per la XVI legislatura e, pertanto, ai sensi dell'art. 8, c. 5, lett. b) del Regolamento consiliare n. 33/2013, non può essere inserito tra le spese dell'ultimo rendiconto della XV legislatura (periodo 1 gennaio - 20 novembre 2018). È agevole, d'altra parte, replicare a quanto dedotto dal Gruppo in sede istruttoria che, benché un abbonamento preveda il tacito rinnovo automatico, è dovere del buon amministratore, a maggior ragione quando trattasi di spendita di denaro pubblico, dare la disdetta del contratto nei termini previsti. In mancanza di questa forma minima di diligenza, la spesa non può essere posta a carico del Gruppo consiliare e deve, pertanto, essere dichiarata irregolare.

10. Anche con riferimento alla mancata restituzione integrale del Fondo finale per spese di personale, pari a euro 910,00, non possono ritenersi superati i rilievi avanzati in fase istruttoria.

Il Gruppo, il cui rendiconto riporta un importo negativo del Fondo finale per spese di funzionamento, pari a euro - 772,47 (giustificato dal Capogruppo in ragione delle maggiori spese per il consulente fiscale e il consulente del lavoro relative a questioni e servizi riguardanti un contratto di lavoro autonomo), ha effettuato una compensazione tra i due fondi, restituendo con bonifico del 20 dicembre 2018 al Consiglio regionale soltanto l'importo di euro 137,53.

Non è, tuttavia, possibile una compensazione, come prospettata dal Capogruppo, fra il Fondo spese di funzionamento ed il Fondo spese per il personale. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare nella delibera n. 32/2018/FRG che *"L'autonomia dei due Fondi che esclude la possibilità di un uso promiscuo delle relative risorse risulta evidente dalla distinta disciplina delle risorse dell'uno e dell'altro Fondo sia in entrata che in uscita. Lo stesso schema di rendiconto allegato al Regolamento per i gruppi consiliari regionali al riguardo non lascia adito a dubbi, imponendo di contabilizzare come voci distinte il "Fondo iniziale di Cassa per spese di funzionamento" ed il "Fondo iniziale di cassa per spese di personale" così come il "Fondo di cassa finale per spese di personale" ed il "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento", senza spazi per compensazioni. Gli unici momenti nei quali lo schema considera complessivamente le due categorie sono il riepilogo finale del "Totale delle entrate disponibili nell'esercizio" e del "Totale delle spese"*.



Deve pure aggiungersi che possono essere riportati all'esercizio successivo solo le eccedenze (la parte del contributo non utilizzato nel relativo esercizio finanziario che può essere utilizzata nell'anno successivo); il surplus di spese deve essere, invece, reintegrato nell'esercizio di competenza".

Anche l'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013 sancisce chiaramente che *"La parte del contributo non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo e comunque entro la fine della Legislatura o entro la data di cessazione del gruppo. Dopo tale termine la parte del contributo non utilizzata deve essere riversata al Consiglio regionale".*

Ne consegue che deve ancora essere restituito al Consiglio regionale l'importo di euro 772,47, a titolo di Fondo di cassa finale per spese di personale non utilizzato nell'esercizio finanziario 2018.

11. Deve essere, pertanto, deliberata la non regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare "Team autonomie - Bürger Union" in relazione ai profili sopra esposti (*sub* punto 9 con riferimento all'importo di euro 79,00 per la spesa sostenuta per il rinnovo dell'abbonamento annuale al Servizio Audio "Sound Cloud" del 22 novembre 2018 e *sub* punto 10 con riferimento all'importo di euro 772,47 a titolo di Fondo di cassa finale per spese di personale non utilizzato nell'esercizio finanziario 2018 e non restituito), fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Team autonomie - Bürger Union", per il periodo 1 gennaio 2018 - 19 novembre 2018;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del

gruppo consiliare "Team autonomie - Bürger Union", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 1, c.11 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, nonché dell'art. 9, c.4, del Regolamento consiliare n.33/2013, ivi compresa la pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, e alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza.

Manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Sarà cura del Presidente del Consiglio regionale informare questa Sezione dell'avvenuta restituzione da parte del gruppo "Team autonomie - Bürger Union" delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della reverse d'incasso.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

Alessia DI GREGORIO

Alessia Di Gregorio

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

Anna Maria Rita Lentini



Depositata in segreteria il 1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

Anna Maria Guidi



CORTE DEI CONTI

DER RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol

Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar
Alessia DI GREGORIO	Erste Referendarin (Berichterstatteerin)

Ratssitzung vom 27. Februar 2019

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 161 vom 21. März 1953;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012,

veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39 vom 6. März 2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33/2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 16. Jänner 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 23/2019/FRG vom 4. Februar 2019, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 18. Februar 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den weiteren Antrag auf Klärung, der mit Schreiben vom 21. Februar 2019 übermittelt worden ist;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 26. Februar 2019 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 5/2019 vom 21. Februar 2019, mit der der Präsident der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin und ersten Referendarin, Frau Drⁱⁿ Alessia Di Gregorio

PRÄMISSEN

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_taa-16/01/2019-0000198-P

(eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Jänner 2018 – 20. November 2018 sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der XV. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion “ Team Autonomie – Bürger Union“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 23/2019/FRG vom 4. Februar 2019 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktion der 18. Februar 2019 festgesetzt wurde.

Innerhalb der gesetzten Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 18. Februar 2019 (Protokoll Nr. cr_taa-18/02/2019-0000695-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 284 am selben Tag eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Mit Schreiben vom 21. Februar 2019 wurden weitere Klarstellungen angefordert, um die Untersuchungen abschließen zu können.

Am 26. Februar 2019 übermittelte der Präsident des Regionalrates die zusätzlich angeforderten Unterlagen.

SACHVERHALT

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der genannten Verordnung des Regionalrates enthalten, die mit Beschluss des Regionalrates Nr. 33 vom 10. September 2013 genehmigt und später mit dem Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014 abgeändert worden ist (in der Folge „Verordnung Nr. 33/2013“ genannt), und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf das Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, insbesondere was den Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, so wie durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert, anbelangt.

Aufgrund der in den Artikeln 1 und 9 Absatz 4 der besagten Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Übernahme des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012 (in der Folge Gesetzesdekret Nr. 174/2012 genannt), finden bei den Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen nun die Absätze 9, 10, 11 und 12 des Gesetzesdekretes 174/2012 Anwendung. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die

besagten Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an, regelt die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, ermittelt die zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien - und die entsprechenden Buchhaltungsunterlagen und organisiert die nachfolgende Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekrets 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten. Darüber hinaus regelt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof.

2. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen der Fraktionen der Regionalräte (und Autonomen Provinzen) in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, wie durch das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes abgeändert). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen (siehe Kontrollsektion Friaul Nr. 64/2014) stammen.

Die Rückerstattungspflicht stellt keine Sanktion für den Verstoß von Verhaltensweisen dar - für deren allfällige Untersuchung ein anderer Richter oder eine andere Instanz dieses Rechnungshofes zuständig ist -, sondern zielt darauf ab, den Bilanzausgleich zu gewährleisten bzw. wieder herzustellen, wenn dieser durch Ausgaben beeinträchtigt wurde, die nicht im Zusammenhang mit den institutionellen Zielen der Fraktionen stehen.

Der Beschluss dieses Rechnungshofes liefert dem Regionalrat darüber hinaus nützliche Hinweise für eine gesamtheitliche Einschätzung der Mittel, die den Ratsfraktionen für ihre Tätigkeit zu institutionellen Zwecken zugeteilt werden, was dazu beiträgt, dass die Höhe

dieser Beiträge im Rahmen einer mehrjährigen finanziellen Planung genauer berechnet werden kann.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 neben der „Änderung“ des Artikels 1 Absätze 9 bis 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 festgestellt hat, dass die von den zuständigen regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofes durchzuführende Kontrolle darin besteht, eine verbindliche Analyse durchzuführen, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die Zweckbestimmung der Ausgaben und deren Übereinstimmung mit den Ausgabenermächtigungen überprüft, wobei festgestellt wird, ob diese Ausgaben effektiv für institutionelle Zwecke getätigt wurden. Die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind und der entsprechenden Kontrolle unterliegen, wird damit keineswegs beeinträchtigt.

Der Verfassungsgerichtshof hat demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei er als Parameter die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erstellten Muster verwendet hat und nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingegangen ist, die die Ratsfraktionen völlig autonom im Rahmen ihres institutionellen Mandats treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174 von 2012 "die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien zitiert Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben" (Absatz 2) und „die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Absatz 3) ist, mit der weiteren Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und, zuletzt, Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies

schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zwecken entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken vorgenommen wurden.

Schließlich sei im Hinblick auf die von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübte Kontrolle auch auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, das bereits zitierte Urteil Nr. 59/2014 und die jüngsten Urteile Nr. 1, 5, 39, 43 und 61/2015/EL sowie Nr. 15, 20, 22 und 24/2016/EL).

3. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat auch darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Beschaffenheit im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates besitzen"*.

Wenn es auf einer Seite stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatistische Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt),

ist es aber ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die beitragsfähigen Ausgaben und diejenigen auf, die von der Beitragsleistung des Regionalrates ausgeschlossen sind. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B eingeführt, die das Buchhaltungsmuster enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

5. Vor diesem Hintergrund nimmt die Kontrollsektion zur Kenntnis, dass die Kontrolle der Rechnungslegung 2018 der regionalen Ratsfraktion „Team Autonomie – Bürger Union“ - so wie in den Vorjahren auch - dieses Jahr nach den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, die Gebarungsvorgänge zu überprüfen, die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung festzustellen und die Ausgabenbelege korrekt und genau zu erfassen.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die

genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und die Kontrolle erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

6. Konkret wurde die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Darstellung der Verwaltungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Abstimmung der Kassenbestände zwischen den einzelnen Finanzjahren geprüft.

Anschließend wurde die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft und die nachstehend angeführten Bemerkungen geäußert. Insbesondere wurden die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen buchhalterischen Ausgaben geführt haben, untersucht, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

In Bezug auf die Ausgaben für das Personal wurde schließlich die Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen überprüft.

7. In Anbetracht der Tatsache, dass am 4. März 2018 und 21. Oktober 2018 jeweils Parlamentswahlen und Landtagswahlen in der Autonomen Provinz Bozen und Trient stattgefunden haben (wobei nicht zu vergessen ist, dass die Landtagsmitglieder von Trient und Bozen gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Sonderstatuts rechtmäßig auch Regionalratsmitglieder sind), ist auch die Einhaltung der Par-Condicio-Bestimmungen während des Zeitraums der Wahlen gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A) zum DPMR vom 21. Dezember 2012, auf den sich auch Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 bezieht, festgestellt worden. Dieser besagt, dass *" im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den gesamtstaatlichen Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig."*

Immer im Zusammenhang mit der besonderen Regelung während der Wahlzeit ist die Einhaltung des Artikels 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A) zum DPMR vom 21. Dezember 2012, auf den sich auch Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung des

Regionalrates Nr. 33/2013 bezieht, festgestellt worden. Dieser besagt, dass *"die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen dürfen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl."*

8. Außerdem wurde die Rückgabe der langlebigen Gebrauchsgüter, die von der Fraktion angekauft und ins Inventar der zugewiesenen Güter aufgenommen worden waren, festgestellt.
9. Nach Abschluss der Überprüfungen und der Prüfung der vorgelegten zusätzlichen Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase vorgenommenen Klarstellungen ist die Sektion zur Ansicht gelangt, dass die in der Untersuchungsphase hervorgehobene Beanstandung der Zweckbindung des Betrages in Höhe von 79,00 Euro für die Erneuerung des Jahresabonnements für den Audiodienst „Sound Cloud“ vom 22. November 2018, die demnach nach der Einsetzung der neugewählten gesetzgebenden Versammlung für die XVI. Legislaturperiode erfolgt ist, nicht beseitigt worden ist. Gemäß Artikel 8 Absatz 5 Buchstabe b) der Verordnung Nr. 33/2013 kann dieser Posten nicht den Ausgaben der letzten Rechnungslegung der XV. Legislatur (Zeitraum 1. Jänner – 20. November 2018) angelastet werden. Zudem muss auf den im Rahmen der Untersuchungsphase von der Fraktion dargelegten Standpunkt, dass für Abonnements eine stillschweigende automatische Verlängerung gilt, erwidert werden, dass es einem guten Verwalter obliegt – und dies umso mehr wenn es sich um öffentliches Geld handelt – den Vertrag innerhalb der vorgesehenen Fristen zu kündigen. In Ermangelung dieser minimalen Sorgfalt kann die Ausgabe nicht der Ratsfraktion angelastet werden und muss somit für ordnungswidrig erklärt werden.
10. Auch mit Bezug auf die nicht erfolgte vollständige Rückerstattung des abschließenden Kassenbestands für Personalkosten im Ausmaß von 910,00 Euro können die in der Untersuchungsphase beanstandeten Mängel nicht als behoben betrachtet werden.
Die Ratsfraktion, deren Rechnungslegung im abschließenden Kassafonds für laufende Ausgaben einen Negativbetrag im Ausmaß von -772,47 Euro aufweist (der vom Fraktionsvorsitzenden damit begründet worden ist, dass höhere Ausgaben für Steuer- und

Arbeitsberatungen im Zusammenhang mit Fragen und Dienstleistungen für einen Werkvertrag angefallen sind) hat eine Verrechnung zwischen den beiden Fonds vorgenommen und mit der Gutschrift vom 20. Dezember 2018 dem Regionalrat lediglich den Betrag im Ausmaß von 137,53 Euro rückerstattet.

Doch die vom Fraktionsvorsitzenden dargelegte Kompensation zwischen dem Fonds für die laufenden Ausgaben und dem Fonds für Personalkosten ist nicht möglich. Diese Kontrollsektion hat bereits im Beschluss Nr. 32/2018/FRG auf Folgendes hingewiesen: *„Die Eigenständigkeit der beiden Fonds, welche die Möglichkeit einer gemischten Nutzung der entsprechenden Ressourcen ausschließt, geht eindeutig aus der getrennten Regelung der Ressourcen des einen und des anderen Fonds sowohl für die Zugänge als auch für die Abgänge hervor. Überdies lässt derselbe Vordruck für die Rechnungslegung, welcher der Verordnung für die Fraktionen des Regionalrates als Anlage beigefügt ist, diesbezüglich keine Zweifel zu, indem die getrennte Verbuchung des „Anfänglichen Kassenbestandes für laufende Ausgaben“ und des „Anfänglichen Kassenbestandes für Personalkosten“ sowie des „Abschließenden Kassenbestands für Personalkosten“ und des „Abschließenden Kassabestands für laufende Ausgaben“ vorgeschrieben wird, ohne Kompensationsmöglichkeiten. Nur in der abschließenden Zusammenfassung der „Im Haushaltsjahr verfügbare Einnahmen“ und der „Ausgaben insgesamt“ berücksichtigt der Vordruck die beiden Kategorien gemeinsam.*

Hinzuzufügen bleibt außerdem, dass nur die Überschüsse in das darauffolgende Haushaltsjahr übertragen werden dürfen (der im entsprechenden Haushaltsjahr nicht verwendeten Zuschussanteil, der im darauffolgenden Jahr verwendet werden kann): der Spesenüberschuss muss hingegen im entsprechenden Haushaltsjahr beglichen werden“.

Auch Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung Nr. 33/2013 legt ausdrücklich Folgendes fest: *„Der Zuschussanteil, der im jeweiligen Haushaltsjahr nicht verwendet wurde, kann im nächsten Haushaltsjahr und jedenfalls bis zum Ende der Legislaturperiode bzw. bis zur Auflösung der Fraktion verwendet werden. Nach diesem Termin ist der nicht verwendete Zuschussanteil an den Regionalrat zurückzuzahlen.“*

Aus diesem Grund muss der Betrag im Ausmaß von 772,47 Euro des abschließenden Kassenbestands für Personalkosten, der im Finanzjahr 2018 nicht verwendet worden ist, dem Regionalrat rückerstattet werden.

11. Daher muss die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung 2018 der Ratsfraktion „Team Autonomie – Bürger Union“ mit Bezug auf die oben angeführten Aspekte beschlossen werden (sub Punkt 9 mit Bezug auf den Betrag in Höhe von 79,00 Euro betreffend die Ausgabe für die Erneuerung des Jahresabonnements des „Sound Cloud“ Audio Service

vom 22. November 2018 und sub Punkt 10 mit Bezug auf den Betrag in Höhe von EUR 772,47 als abschließenden Kassenbestand für Personalkosten, der im Finanzjahr 2018 nicht in Anspruch genommen und nicht zurückgegeben wurde), wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

Aus diesen Gründen

erlässt

der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, seine endgültige Entscheidung und

stellt

- beschränkt auf den im einführenden Teil präzisierten Bereich - die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Team Autonomie – Bürger Union“ für den Zeitraum 1. Jänner 2018 – 19. November 2018 **fest**;

verfügt,

dass das zuständige Amt dieser Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Team Autonomie – Bürger Union“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die laut Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, so wie mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2004 abgeändert, und laut Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats vorgesehenen Obliegenheiten, einschließlich der Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates, und an den regionalen Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes für die jeweilige Zuständigkeit übermittelt.

beauftragt

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, diesen Beschluss im Sinne des DPR Nr. 574 vom 15. Juli 1988 ins Deutsche übersetzen zu lassen.

Der Präsident des Regionalrates wird diese Kontrollsektion über die von der Fraktion „Team

Autonomie - Bürger Union“ vorgenommene Rückerstattung der beanstandeten Beträge
mittels Zusendung einer Kopie des Inkassobelegs informieren.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 27. Februar 2019.

Die berichterstattende Richterin

Alessia DI GREGORIO

Die Präsidentin


Anna Maria Rita LENTINI

Hinterlegt im Sekretariat 1.03.2019

Die leitende Beamtin

Anna Maria GUIDI

"Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 22/2019/FRG"/"Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes Kontrollsektion von Trient - Nr. n. 22/2019/FRG überarbeitete Rechnungslegung".



ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR


2018

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

Team Autonomie - BürgerUnion

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	9.600,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	9.000,00
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	0,00
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	1.625,85
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	10,00
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	20.235,85



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES


1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>8.100,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>0</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro <u>78,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>8.110,40</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro <u>0</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro <u>623,13</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u>79,18</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro <u>0</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u>0,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro <u>1.957,20</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro <u>0</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro <u>513,67</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro <u>300,00</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro <u>335,74</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro 20.098,32



**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	1.625,85
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	10,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	18.600,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	20.098,32
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	-772,47
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	910,00
		137,53

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

25/02/2029



Deliberazione n. 49/2019/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 22/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5/2019 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere dott. Tullio Ferrari,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-16/01/2019-0000198-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000112-17/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 20 novembre 2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Lega Nord Trentino - Forza Italia".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 22/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.


Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. cr_tas-18/02/2019-0000695-P) acquisita al prot. Corte conti n. 284 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).



2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio*

contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell’attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che



quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare regionale "Lega Nord Trentino - Forza Italia" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.


È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013.

È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati.

8. Considerato altresì che in data 4 marzo 2018 e 21 ottobre 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni politiche per il Parlamento e le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), è stato verificato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013 in base al quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"* (specularmente anche l'art. 1, c. 3, lett. d), Allegato A, del citato Regolamento).

Infine, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento consiliare n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi*



non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti” (specularmente anche l’art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del citato Regolamento).

9. Il rendiconto dell’esercizio in esame dà evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto, rispettivamente di euro 6.708,83 per “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” e di euro 557,90 per “Fondo di cassa finale per spese di personale”. È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione rileva, tuttavia, che non possono ritenersi superati i rilievi oggetto dell’istruttoria già esperita (propria delibera n. 22/2019/FRG) relativi all’erronea liquidazione ad un dipendente, nella busta paga del mese di marzo 2018, di 6 ore di ferie non dovute, con corresponsione di una maggior somma di euro 155,64 (oltre agli oneri riflessi), come espressamente riconosciuto nella documentazione inviata dal Gruppo.

Anche con riferimento alla busta paga di ottobre 2018 di altro dipendente, non possono ritenersi superati i rilievi avanzati in fase istruttoria, essendogli stati effettivamente liquidati 45,36 giorni di ferie anziché 45,36 ore di ferie, corrispondendogli in più euro 926,36 (oltre agli oneri riflessi), come espressamente riconosciuto nella documentazione inviata dal Gruppo.

11. Inoltre, relativamente alla voce *Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni e periodici...*, di cui alla fattura n. 10 di data 8 luglio 2018 della [redacted], la Sezione osserva che non può ritenersi superato il rilievo avanzato in istruttoria per il servizio di newsletter - mesi agosto e settembre 2018 - diretto ad accertare il rispetto dell’art. 1, c. 3, lett. d) - Allegato A - della delibera del Consiglio regionale n. 33/2013.

A decorrere dal 22 agosto 2018 (data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, Numero Straordinario n. 1 al B.U. n. 33/Sez. gen.

dei decreti di convocazione dei comizi elettorali del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento) è vietata qualsiasi forma di comunicazione istituzionale ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

Si osserva, preliminarmente, che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica") così prevede all'art. 9, rubricato "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione": *"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.

Il rispetto del divieto di attività di comunicazione nel periodo pre-elettorale, a sua volta, assurge a parametro di correttezza e di coerenza delle spese dei gruppi consiliari dei consigli regionali, come espressamente stabilito nell'Allegato al d.P.C.M. 21/12/2012 (recante "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012"), secondo cui all'art. 1, c. 3, lett. d), *"La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: [omissis] d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*.

Le su richiamate Linee guida sono state recepite espressamente dal Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, come disposto dal Regolamento consiliare n. 33/2013 della Regione e, in particolare, dall'art. 3, secondo cui *"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai gruppi consiliari per l'assolvimento delle proprie funzioni l'assegnazione di contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale, secondo le linee guida per il rendiconto di esercizio annuale approvate con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 dicembre 2012 e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 (Allegato A)"*.



12. Occorre, sia pure sommariamente, trattenersi sull'analisi della disciplina della comunicazione politica nei periodi di campagna elettorale, per definirne esattamente

l'ambito di operatività rispetto ai gruppi consiliari delle assemblee elettive e, nel caso in esame, del Consiglio regionale.

Essendo pacifica l'individuazione dell'intervallo temporale di operatività del divieto (fin dalla data della indizione dei comizi elettorali), occorre soffermarsi su tre aspetti: ratio della disciplina, ambito soggettivo (nei confronti di chi opera il divieto) e oggettivo del divieto (nozione di attività di comunicazione vietata).

Per ragioni di ordine logico, occorre preliminarmente individuare i destinatari del divieto di comunicazione istituzionale nel periodo pre-elettorale.

A tal riguardo, in disparte valutazioni sull'opzione ermeneutica a favore di una nozione sostanziale e non meramente formale di pubblica amministrazione e sulla natura giuridica dei gruppi consiliari e della loro disciplina nel caso di vincolo di destinazione dei contributi pubblici per finalità istituzionali, è agevole, nella presente fattispecie, dissipare ogni dubbio in merito all'applicabilità della disciplina del divieto di comunicazione anche ai gruppi consiliari regionali.

Come sopra esposto, le Linee guida contenute nel d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, a loro volta espressamente richiamate dall'art. 3 del Regolamento consiliare n. 33/2013, estendono anche ai gruppi consiliari regionali - in modo chiaro e incontrovertibile - il divieto di effettuare "spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio" (art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A alle Linee guida).

Al riguardo non risulta condivisibile la tesi sostenuta da taluno secondo cui i gruppi consiliari non potrebbero considerarsi pubbliche amministrazioni e pertanto non soggetti all'articolo 9 della legge sulla par condicio.

Il gruppo consiliare può svolgere attività di comunicazione politica nel periodo "sensibile", ma non può utilizzare denaro pubblico e, quindi, parte dei contributi erogati dal Consiglio regionale. Deve esserci, pertanto, una netta distinzione di risorse, di mezzi e di personale utilizzati.

Si comprende il senso della disciplina, considerando la ratio delle disposizioni in esame, sia di quella nazionale sia di quella specificamente dettata per i gruppi consiliari.

Si vuole, infatti, evitare che le pubbliche amministrazioni o i gruppi destinatari di contributi pubblici nell'esercizio di una rilevante attività politico - istituzionale possano, comunicando, fornire "una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,

dell'amministrazione e dei suoi organi titolari" (per usare le parole della sentenza Corte cost. n. 502 del 2000 relative all'art. 9 della legge n. 28/2000). L'attività di comunicazione, realizzata dall'amministrazione o dal gruppo consiliare durante questo periodo "sensibile", si sovrapporrebbe all'attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.

Sottesa a questa disciplina è la chiara esigenza di impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti nei confronti degli sfidanti, date le innumerevoli facilitazioni, in termini di comunicazione, di visibilità, e di risorse e denaro pubbliche, di cui i primi dispongono in via esclusiva e gratuita.

Nella legislazione elettorale repubblicana trova, infatti, riconoscimento esplicito la tendenziale parità di trattamento tra tutti i soggetti competitori, come statuito dalla Corte Costituzionale fin dal 1964 con la sentenza n. 48, al fine di assicurare "in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica" (Corte cost. sent. cit.) la genuinità e, dunque, l'effettiva libertà di formazione delle scelte di voto da parte degli elettori.

Chiariti l'ambito soggettivo di operatività della norma e la sua ratio, occorre circoscrivere la nozione di "attività di comunicazione istituzionale" vietata dall'art. 1, c. 3, lett. d), dell'allegato A) alle Linee guida e dall'art. 9 della legge n. 28/2000. Considerata la ratio della disciplina in esame, il rinvio alla normativa sulla par condicio ha lo scopo di individuare il periodo di vigenza del divieto.

Con riferimento alle attività di comunicazione vietate sono sicuramente ricomprese, per tutto quanto fin qui esposto, iniziative comunicative che abbiano, come finalità principale, la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale del gruppo, stimolando in tal modo una rappresentazione positiva di una determinata opzione elettorale. Trattasi della cosiddetta comunicazione di immagine, che a differenza della comunicazione di servizio, che si caratterizza per l'utilità rispetto all'interesse degli amministrati, mira a procurare un vantaggio, anche in termine di immagine politica, al gruppo che la utilizza (cfr. Sezione Campania, delibera n. 62/2016/FRG).

13. Orbene, il gruppo consiliare ha effettuato spese per il servizio di newsletter per i mesi di agosto e settembre 2018, documenti nei quali sono riportate le notizie sulle attività politiche effettuate dal Gruppo (mozioni, interrogazioni, ecc.). La newsletter del mese di



settembre 2018 è definita "newsletter particolare" in quanto contiene un riassunto dell'attività istituzionale più rilevante proposta dal Gruppo durante tutta la XV° legislatura.

Al riguardo si evidenzia che in sede istruttoria il capogruppo ha testualmente affermato che "nel rispetto di quanto autorizzato a gennaio e degli accordi previsti dal servizio sottoscritto a seguito del preventivo di data 02/05/2016 e prorogato in data 02/01/2018 con la [REDACTED], quest'ultima ha provveduto a formulare e ad inviare il documento dedicato all'attività istituzionale del Gruppo consiliare anche per i mesi di agosto e settembre. In rispetto di quanto previsto dalla normativa, che vieta l'attività di comunicazione istituzionale con spese a carico dei Gruppi nel periodo antecedente alla data delle elezioni, il materiale non è stato divulgato ma utilizzato solamente ad uso interno".

Il Gruppo, in relazione agli specifici contenuti delle newsletter riguardanti le attività politico-istituzionali realizzate, ha dichiarato di non averle diffuse al fine di rispettare la normativa sul divieto di comunicazione nel periodo pre-elettorale. E' pacifico, quindi, che la divulgazione ai cittadini, attraverso lo strumento delle newsletter, delle iniziative assunte dal gruppo consiliare "Lega Nord Trentino-Forza Italia", per illustrare l'attività utilizzando risorse pubbliche avrebbe comportato, se attuata, una chiara deviazione dalla finalità pubblicistica per la quale sono erogati i contributi ai gruppi consiliari con la conseguente alterazione delle eguali opportunità dei candidati.

Appurato che per consapevole decisione dello stesso Gruppo consiliare le newsletter non sono state divulgate per il rispetto del dettato normativo, è necessario a questo punto verificare l'utilità della spesa che refluisce anche nella relativa inerenza.

L'autorizzazione di spesa del 2 gennaio 2018 prevede che "vista la necessità anche per l'anno 2018 di divulgare l'attività istituzionale del Gruppo consiliare Lega Nord Trentino-Forza Italia, si proroga il servizio già attivo, applicando il preventivo di data 2 maggio 2016, pertanto si autorizza la relativa spesa di euro 1.500,00 mensili". Non vi è dubbio alcuno che obiettivo del servizio di newsletter è quello di far conoscere all'esterno l'attività istituzionale realizzata dal Gruppo consiliare: non avrebbe alcun senso fornire una informativa con tali contenuti ai membri del Gruppo, che sono gli autori stessi dell'attività e dunque persone a perfetta conoscenza di quanto realizzato nell'ambito delle finalità istituzionali. In buona sostanza la spesa per le newsletter di agosto e settembre (pari a 3.000,00 euro) poteva essere evitata ben sapendo che nel periodo pre-elettorale le stesse non avevano possibilità di diffusione. A parere della Sezione la spesa indicata nella fattura della [REDACTED] n. 10/2018 di data 8 luglio

2018, relativamente alle voci "servizio newsletter agosto 2018" per euro 1.500,00 e "servizio newsletter settembre 2018" per euro 1.500,00, non può trovare giustificazione in quanto era dovere del buon amministratore - a maggior ragione quando trattasi di gestione di risorse pubbliche - evitare di far realizzare tali documenti non potendo gli stessi raggiungere le finalità per le quali sono stati acquisiti. In mancanza di questa forma minima di diligenza, la spesa non può essere posta a carico del Gruppo consiliare e deve pertanto essere dichiarata irregolare.

14. Per tali motivi, va deliberata la non regolarità del rendiconto 2018 del gruppo consiliare "Lega Nord Trentino - Forza Italia", con riferimento a parte della spesa del personale per complessivi euro 1.082,00 oltre agli oneri riflessi che dovranno essere determinati a parte, in quanto erogati in base a conteggi errati come sopra evidenziato, oltre alla spesa di euro 3.000,00 per la produzione delle newsletter di agosto e settembre 2018 per i motivi evidenziati nei punti precedenti, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Lega Nord Trentino - Forza Italia", per il periodo 1 gennaio 2018 - 20 novembre 2018;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Lega Nord Trentino - Forza Italia", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 1, c.11 del d.l. n.



174/2012, convertito con legge n. 213/2012, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, nonché dell'art. 9, c.4, del Regolamento consiliare n.33/2013, ivi compresa la pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, e alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza.

Sarà cura del Presidente del Consiglio regionale informare questa Sezione dell'avvenuta restituzione da parte del gruppo "Lega Nord Trentino - Forza Italia" delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della reversale d'incasso.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

1 MAR. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI



CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

Modello di rendicontazione annuale del Gruppo consiliare

LEGISLATURA
ESERCIZIO FINANZIARIOXV
2018**Gruppo consiliare regionale - Lega Nord Trentino - Forza Italia****ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	€	19.200,00
2) Fondi trasferiti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	€	18.000,00
3) Altre entrate (interessi bancari attivi)	Euro	€	3,83
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro	€	4.743,51
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	€	3.536,88
TOTALE ENTRATE	Euro	€	45.484,22

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	€	13.670,18
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	€	7.308,80
3) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	€	13.500,00
4) Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	€	2.298,50
5) Spese postali e telegrafiche	Euro		
6) Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro		
7) Spese di cancelleria e stampati	Euro		
8) Spese per duplicazione e stampa	Euro		
9) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro		
10) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro		
11) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro		
12) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro		
13) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	€	1.098,00
14) Altre spese ((interessi passivi, spese bancarie (funzionamento e personale))	Euro	€	342,01
TOTALE USCITE	Euro	€	38.217,49

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	€	4.743,51
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	Euro	€	3.536,88
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro	€	37.203,83
USCITE pagate nell'esercizio	Euro	€	38.217,49
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	€	6.708,83
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	Euro		557,90
RIMANENZA RESTITUITA IN DATA 08/11/2018	Euro		7.266,73

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE

Trento, 14/11/2018

Cons. Giacomo Bezzi

€ -
